

IUSLETTER

- periodico di informazione e aggiornamento giuridico -

SERIE VI n. 33

NOVEMBRE 2005

La Scala & Associati

Milano Roma Torino Vicenza Padova Verona Mantova
www.lascalaw.com www.thealliancelaw.com



THE EUROPEAN LEGAL
ALLIANCE

Servizi on-line

www.lascalaw.com



Lo studio Legale **La Scala & Associati** comunica a tutti i Lettori di **Iusletter** la possibilità di ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione** degli **aggiornamenti relativi ai Servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare, ciascun utente potrà ricevere:

- una e-mail giornaliera (di norma entro le 9.30 del mattino) con il link immediato alla **rassegna stampa legale ed economica del giorno** (da *Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi*);
- una e-mail settimanale con la segnalazione dell'avvenuto aggiornamento di **Iusletter In Progress** ed il relativo link;
- una e-mail bimestrale con la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione del nuovo numero di **Iusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, **inviando un messaggio** al seguente indirizzo di posta elettronica: **c.cianfagna@lascalaw.com**

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalarci una diversa volontà al riguardo.
Il servizio è assolutamente **gratuito**.

La Scala & Associati - Internet Staff

SOMMARIO

ATTUALITA' NORMATIVE

Entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare.	1
Franchising: regolamento sugli obblighi degli affilianti operanti all'estero (decreto ministero attività produttive 02.09.2005, n. 204, G.U. 04.10.2005).	1

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

Trasferimento d'azienda e contratto di associazione temporanea d'impresе.	2
Deposito del progetto di bilancio e diritto di informazione dell'azionista.	3
Prodotti finanziari e tutela del risparmiatore.	3
L'onere della prova del danno in capo al Curatore Fallimentare quando agisce con la revocatoria ordinaria.	4
Atti inefficaci pagamenti del terzo garante.	4
La notifica a destinatari irreperibili in un grand arrêt delle Sezioni Unite.	4
In tema di esecutività della condanna alle spese.	5
Una fattispecie complessa che si perfeziona con l'accertamento dell'obbligo del terzo.	5
L'ulteriore evoluzione interpretativa della Cassazione sul Made in Italy.	6
Il contratto di licenza di marchio.	6
La diffusione della musica nei pubblici esercizi.	6
La protezione dell'industrial design tra tutela brevettuale e diritto d'autore.	7
Convergenza multimediale e gestione dei diritti nei telefoni cellulari.	7
Appunti sulla gestione collettiva dei diritti d'autore nella telefonia mobile.	7
Il Regolamento n. 805/2004/CE istitutivo del titolo esecutivo europeo per crediti non contestati.	8
Un passo delle Sezioni Unite della Cassazione verso la rimessione nei termini di impugnazione.	8

GIURISPRUDENZA

Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione.	9
--	---

OSSERVATORIO

DIRITTO BANCARIO	25
Conto corrente bancario – Compensazione tra più conti.	25
DIRITTO FALLIMENTARE	26
La revocabilità del pagamento del terzo.	26
DIRITTO SOCIETARIO	27
I finanziamenti dei soci alla società a responsabilità limitata.	27

MERCATI FINANZIARI	28
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari.	28
INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY	29
Misure contro il terrorismo internazionale e la conservazione di dati personali: "il pacchetto Pisanu".	29
DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E "ADR"	30
Nuove tendenze della giurisprudenza in tema di addebito della separazione tra coniugi.	30
ESECUZIONI IMMOBILIARI	31
Inapplicabilità della disciplina per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla direttiva 85/577/CEE, ai contratti di compravendita immobiliari, anche se mera parte integrante di un investimento finanziario.	31
BREVISSIME	
Polizze e servizi on - line.	32
Autovelox senza agenti.	32
Riduzione delle tasse sui marchi comunitari.	32
Detassazione dei brevetti nazionali.	32
COSE NOSTRE	
Nuove dallo studio	33
The European legal alliance	33
Convegni	34

ATTUALITA' NORMATIVE

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE.

Il 23 settembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo che rivede la **disciplina delle procedure concorsuali**.

L'art. 152 di detto schema prevede che la riforma entri in vigore trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto sulla G.U..

Le novità più rilevanti introdotte dallo schema del Decreto legislativo riguardano i principi generali del diritto fallimentare: i termini entro i quali si debba definire la **fase pre-fallimentare**; la circoscrizione del ruolo del Giudice Delegato (il cui potere di gestire la procedura verrà limitato, a vantaggio del recupero della funzione di controllo della legalità); l'ampliamento dei **poteri concessi al curatore fallimentare** nella gestione della fase processuale; lo snellimento del procedimento per la concessione dell'**esercizio provvisorio dell'impresa** del fallito.

L'esame del Governo ha voluto dedicare altresì particolare attenzione ai criteri di voto dei creditori privilegiati nel **concordato fallimentare**.

Al momento le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato stanno esaminando lo schema del provvedimento (in particolare per verificare un'eventuale eccesso di delega); in seguito il testo tornerà al Consiglio dei Ministri, il quale, libero di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni, provvederà all'emanazione del Decreto.

E il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vietti, ha informalmente assicurato che il tutto dovrebbe avvenire in tempi "*piuttosto brevi*". (e.t.)

* * *

FRANCHISING: REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DEGLI AFFILIANTI OPERANTI ALL'ESTERO (DECRETO MINISTERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 02.09.2005, N. 204, G.U. 04.10.2005).

Con decreto ministeriale 2 settembre 2005, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie gen. n. 231 del 4 ottobre 2005, sono state definite le **norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale** di cui all'art. 4, comma 2, della l. 6 maggio 2005, n. 129. Il regolamento si applica agli affilianti che, prima della data di sottoscrizione del contratto di affiliazione, **hanno operato esclusivamente all'estero**. L'ambito di applicazione del regolamento è limitato ai casi in cui, sulla base delle norme di diritto internazionale privato, il contratto è regolato dalla legge italiana. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dai seguenti allegati:

- una lista numerica, comprensiva degli affiliati al momento operanti e dei punti vendita diretti, suddivisa per singoli Stati;
- su richiesta dell'aspirante affiliato, una lista recante i dati relativi all'ubicazione ed alla reperibilità, di almeno venti affiliati operanti. Nel caso in cui il totale degli affiliati sia inferiore al predetto numero, l'affiliante è tenuto a fornire la lista completa.
- l'indicazione della variazione, anno per anno e suddivisa per singoli Stati, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni solari o dalla data di inizio dell'attività qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari, definiti nei tre anni solari antecedenti al termine dei trenta giorni, con sentenza passata in giudicato, nonché dei procedimenti arbitrari per i quali, nel medesimo periodo, si sia pervenuti al lodo definitivo. Degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrari, che devono riferirsi al sistema di affiliazione commerciale, devono essere indicate almeno le parti, l'organo giudicante, le domande e il dispositivo.

Su richiesta dell'aspirante affiliato, l'affiliante è tenuto a fornire le informazioni concernenti il contratto e i relativi allegati in lingua italiana. Infine è disposto che l'aspirante affiliato abbia l'obbligo di usare le informazioni ricevute esclusivamente ai fini della valutazione dell'offerta di affiliazione. Il decreto è entrato in vigore il 19 ottobre. (v.z.)

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

TRASFERIMENTO D'AZIENDA E CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE.

- di Italo De Santis, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 17/05, pag. 18.

L'art. 2558 c.c. dispone, al comma 1, che, salvo contraria pattuizione "l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale".

Nella categoria dei **contratti a carattere personale** rientrano, in primo luogo, i contratti in cui le parti hanno espressamente previsto come **infungibili** le prestazioni in essi dedotte, prevedendo, all'uopo, una clausola di incedibilità, ma anche i contratti con prestazioni in concreto oggettivamente infungibili e i contratti in cui esiste una particolare considerazione dell'idoneità o delle qualità di uno dei soggetti contraenti, dunque soggettivamente infungibili.

Particolarmente controversa appare la natura del **contratto di associazione temporanea di imprese**: si discute cioè, se esso rientri nella categoria dei contratti "stipulati per l'esercizio dell'azienda" e, dunque ne segua le sorti, ovvero se debba essere qualificato come contratto a "carattere personale", con conseguente esclusione del trasferimento *ope legis* assieme all'azienda ex art. 2558 c.c. e necessita, dunque, del consenso del contraente ceduto per il relativo trasferimento, secondo il principio generale dell'art. 1406 c.c.. Le poche sentenze che si sono pronunciate al riguardo hanno espresso posizioni totalmente contrastanti. Secondo un orientamento la previsione della responsabilità solidale che grava sui singoli contraenti, determinando il rischio per ciascun associato di dover rispondere, oltre che delle proprie obbligazioni, anche dell'inadempimento degli altri associati alle obbligazioni che su di essi gravano, determina una responsabilità solidale addirittura più pregnante di quella che esiste tra i soci di una società di persone in cui, generalmente, esiste almeno un fondo comune prioritariamente destinato a fronteggiare la responsabilità verso i terzi. Conseguentemente, l'individuazione della persona di ogni singolo contraente (e delle sue capacità tecniche a svolgere determinate lavorazioni tempestivamente e senza difetti) assume un'importanza fondamentale e determinante ai fini della formazione del consenso tra i contraenti, in quanto può essere razionale accettare il rischio di

dover rispondere dell'inadempimento di un altro soggetto ben noto e individuato, mentre non appare affatto razionale che un associato sia costretto a rispondere dell'inadempimento di chiunque acquisti o affitti l'azienda di uno degli altri associati. Il contratto di associazione temporanea di imprese rivestirebbe, quindi, *ex se* carattere personale in quanto le prestazioni dei singoli associati sono soggettivamente infungibili e non trova applicazione l'art. 2558 c.c..

Secondo un diverso orientamento, invece, il disposto dell'art. 2558, comma 1 c.c. tutelerebbe il cessionario dell'azienda e, pertanto, le qualità personali cui si dovrebbe fare riferimento sono quelle del terzo contraente ceduto. Pertanto il contratto d'associazione temporanea d'imprese seguirebbe le sorti dell'azienda cui afferisce.

Secondo l'autore in commento la problematica pare dover essere ricostruita (e risolta) in termini differenti.

L'art. 2558, comma 1 c.c. ha riguardo solamente ai contratti di scambio a prestazioni corrispettive non interamente eseguite da entrambe le parti; conseguentemente, l'automatica trasferibilità del contratto di associazione temporanea di imprese potrebbe essere affermata solo nel caso in cui si trattasse di contratto di scambio. Tuttavia si ritiene che lo scopo perseguito dalle parti non consiste nello scambiare tra loro prestazioni e controprestazioni, bensì nel collaborare per la partecipazione a un utile o profitto comune, connotati qualificanti della natura associativa, e non di scambio, del contratto.

Conseguentemente al contratto di associazione temporanea di imprese, indipendentemente dal carattere personale o meno, rappresentando lo stesso un contratto associativo, non si deve ritenere applicabile la regola dell'automatica trasferibilità insieme al complesso aziendale ex art. 2558 comma 1 c.c. (c.c.)

* * *

DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO E DIRITTO DI INFORMAZIONE DELL'AZIONISTA.

– Commento all'ordinanza del Tribunale di Rimini, 25 febbraio 2005, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza, di Luca Giannini e Mariano Vitali, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 18/05, pag. 71.

Con ricorso ex art. 23, d.lgs. n. 5/2003, un'azionista di una S.p.A. si rivolgeva al Tribunale di Rimini al fine di ottenere, in via d'urgenza, il riconoscimento del **diritto di estrarre copia fotostatica del progetto di bilancio** e di tutti i documenti allegati, in tempo utile per partecipare all'assemblea già convocata per la relativa approvazione. A fondamento del proprio ricorso, l'azionista adduceva l'illegittimità del rifiuto, opposto dagli amministratori della società, perorando un'**interpretazione estensiva del comma 3 dell'art. 2429 c.c.**, volta a ricomprendere automaticamente, nel medesimo, il riconoscimento della facoltà di estrarre copia della documentazione suddetta. Constatato che nessun limite era stato opposto all'accesso ed all'esame della documentazione contabile da parte dei professionisti all'uopo incaricati, il Giudice ha rigettato il ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) la norma invocata è posta a presidio del diritto di informazione del socio, cui attribuisce la possibilità di effettuare un meditato esame della documentazione, sottesa al bilancio di esercizio;
- b) a tal riguardo, la facoltà di estrarre copia (che costituisce un *quid pluris* rispetto al diritto della presa in visione) deve dipendere dalle condizioni della documentazione stessa e va limitata ai casi in cui la semplice "*presa in visione*" non consenta un'adeguata informazione;
- c) va tutelato anche il diritto alla riservatezza della società, alla quale deve essere riconosciuto l'interesse a che i propri dati di bilancio, nella fase anteriore alla pubblicazione, non siano conosciuti all'esterno della compagine sociale.

Muovendo da tali presupposti, il Giudice adito ha ritenuto che, nel caso di specie, il **diritto all'informazione del socio** avesse trovato adeguata tutela attraverso l'esame dei dati contabili da parte degli incaricati del ricorrente.

L'ordinanza in rassegna affronta, nuovamente, il **problema del bilanciamento degli interessi sociali e di quelli individuali dell'azionista**, risolvendo in senso sostanzialmente conforme a quell'orientamento giurisprudenziale che ne aveva individuato la chiave di lettura, da un lato, nella regola generale di diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c. e, dall'altro, nei principi generali di correttezza professionale, ai quali devono commisurarsi sia l'operato dell'amministra-

zione sia la condotta dell'azionista. Alla luce di tale orientamento, può essere ben condiviso l'atteggiamento prudenziale del giudice, il quale, a fronte della incontestata possibilità, offerta dagli amministratori della società, ai delegati del ricorrente di esaminare il progetto di bilancio e le relazioni allegate presso la sede sociale, ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza cautelare, in mancanza di prove sufficienti a dimostrare che la mole e la complessità dei documenti stessi non ne consentissero in loco un approfondito e meditato esame. (v.z.)

* * *

PRODOTTI FINANZIARI E TUTELA DEL RISPARMIATORE.

- di Adolfo Majo, in *Il Corriere Giuridico*, n. 9/05, pag. 1283.

E' fondata la domanda dell'investitore contro la banca per violazione della c.d. **suitability rule** (art. 21 T.U.F. lett. a) e b) in base alla quale la banca avrebbe dovuto informare l'attore della **non adeguatezza dell'investimento** con la conseguente responsabilità per il danno lamentato dall'investitore.

La banca sarebbe stata inadempiente in quanto non avrebbe fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

In questa prospettiva, l'intermediario non è un mero e passivo esecutore degli ordini di acquisto del cliente, ma ha il preciso obbligo di informarlo delle caratteristiche specifiche dell'operazione e della eventuale non adeguatezza dell'investimento richiesto, come previsto dall'art. 29, comma 1, del Regolamento Consob n. 11522/1998, che pone a carico degli intermediari l'obbligo di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, frequenza o dimensione. (v.a.)

* * *

L'ONERE DELLA PROVA DEL DANNO IN CAPO AL CURATORE FALLIMENTARE QUANDO AGISCE CON LA REVOCATORIA ORDINARIA.

- di Alessandra Micali, in *Guida al Diritto*, n. 39/05, pag. 50.

L'Autrice commenta la sentenza n. 17943 emessa dalla Corte di Cassazione in data 4 febbraio 2005 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), soffermandosi ad evidenziare quali siano gli elementi utili a fornire la **prova** della sussistenza dell'**eventus damni**, nelle cause di **revocatoria ordinaria** promosse, o comunque pendenti, nel corso di una **procedura fallimentare**.

Anche nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità richiama il principio di diritto base, secondo il quale l'**eventus damni** non è identificabile con la semplice diminuzione di consistenza patrimoniale del debitore, ma coincide con la verifica dell'esistenza di un **effettivo pregiudizio** per i creditori, attraverso il raffronto tra la situazione preesistente e quella successiva all'atto che si assume pregiudizievole.

Appare altresì pregevole di attenzione la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione volta a confermare l'assenza di un conflitto di interessi in capo al Curatore Fallimentare, subentrato agli attori nel giudizio di revocatoria ordinaria, e dunque rappresentante al contempo degli interessi dei creditori e del fallito.

Il rispetto del principio del contraddittorio viene infatti garantito dall'applicazione dell'art. 43 l.f., ai sensi del quale proprio il Curatore Fallimentare rappresenta il sostituto processuale, sia della massa dei creditori, sia del debitore fallito. (m.b.)

* * *

ATTI INEFFICACI PAGAMENTI DEL TERZO GARANTE.

- di Alessandro Di Majo, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/05, II, pag. 705.

L'Autore analizza una sentenza del Tribunale di Roma del 1° ottobre 2004, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza, che affronta il problema dell'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.f., dei **pagamenti effettuati dal terzo** in qualità di fideiussore sul conto corrente della società già fallita, dichiarando di non condividere le argomentazioni poste dal giudicante a fondamento della decisione.

Ad avviso dell'Autore, in particolare, i pagamenti del terzo fideiussore possono essere riferiti all'obbligazione propria del garante solo se eseguiti direttamente nei confronti della banca, mentre il

ricorso al meccanismo del **versamento sul conto corrente della società fallita** indicano ad individuare in quest'ultima società la destinataria dei pagamenti.

Per l'Autore, inoltre, non ha alcun senso richiamare relativamente ai giudizi ex art. 44 l.f. le soluzioni giurisprudenziali che nell'ambito dei giudizi di revocatoria fallimentare hanno generato la nota *querelle* giurisprudenziale sull'efficacia o meno del pagamento del terzo fideiussore.

Secondo l'Autore, l'art. 44, comma 2 l.f., non ammette deroghe, in quanto statuisce un regime di inefficacia assoluta per tutti gli atti dispositivi ed i pagamenti compiuti e ricevuti dal fallito, e ciò indipendentemente dal pregiudizio alla massa. Si segnala, infine, che a sostegno delle proprie argomentazioni, l'Autore richiama le perplessità espresse da autorevole dottrina (Ragusa Maggiore) in ordine alla soluzione adottata dal Tribunale di Roma, (condivisa, peraltro, anche da una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito), secondo cui il pagamento del fideiussore che elimina lo scoperto di conto corrente sottraendo la banca dalla regola del concorso viola in ogni caso il principio della *par condicio creditorum*. (f.s.)

* * *

LA NOTIFICA A DESTINATARI IRREPERIBILI IN UN GRAND ARRÊT DELLE SEZIONI UNITE.

- di Rosaria Giordano, in *Giustizia Civile*, n. 6/05, I, pag. 1503.

Nell'articolo in esame, l'Autrice plaude all'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite in relazione ad una pronuncia resa dalla Corte di Cassazione in materia di perfezionamento delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nonché di prova dell'avvenuto compimento di un tale procedimento di notificazione (Sez. un., 13 gennaio 2005, n. 458 ord., per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza).

La Suprema Corte, considerando in modo più specifico la questione del **perfezionamento della notifica compiuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.**, ha sancito che quest'ultima si perfeziona, per il richiedente, con la **mera consegna** dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.

In precedenza, in accordo con la pregressa giurisprudenza di legittimità, il perfezionamento presupponeva il previo deposito da parte dell'Ufficiale Giudiziario di copia dell'atto nella casa del comune dove va eseguita la notificazione, l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario e la notizia a quest'ultimo con l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Si riteneva, infatti, che l'esecuzione anche di uno solo dei suddetti adempimenti oltre il termine di decadenza all'uopo prescritto dalla legge determinasse la nullità della notificazione, con la conseguente decadenza, per il notificante, dalla possibilità di esercitare un proprio potere processuale causa della negligente attività dell'ufficiale giudiziario.

Le Sezioni Unite, rivedendo la propria maggioritaria giurisprudenza pregressa, hanno altresì affermato che nell'ipotesi di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'**avviso di ricevimento** con il quale l'Ufficiale Giudiziario comunica al destinatario irreperibile l'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale deve essere **allegato, a pena di nullità, all'originale dell'atto notificato**.

Se così non fosse, si potrebbe determinare qualche incertezza circa la tempestività della spedizione nei casi in cui il destinatario dell'atto non si sia poi costituito in giudizio. (m.l.)

* * *

IN TEMA DI ESECUTIVITÀ DELLA CONDANNA ALLE SPESE.

- di Chiara Petrillo, in *Il Corriere Giuridico*, n. 9/05, pag. 1233.

L'Autore commenta la sentenza (Corte Cass., 10 novembre 2004, n. 21367, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) con la quale la Suprema Corte, sovvertendo il suo precedente orientamento, sancisce l'**immediata esecutività del capo di condanna al pagamento delle spese giudiziali contenuto in una sentenza di primo grado** non ancora passata in giudicato. Oggi, dunque, la condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva anche a prescindere dal regime dei capi a cui essa sarebbe "accessoria".

Secondo il precedente orientamento del Supremo Collegio tale capo della sentenza era, invece, suscettibile di essere posto a base di un'immediata esecuzione solo nel caso in cui accedesse ad una sentenza di condanna nel merito e cioè ad una sentenza dotata *ex se* di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

A parere dell'Autore la condivisibilità della soluzione prospettata dalla sentenza in esame emerge innanzitutto dalla semplice considerazione secondo cui la condanna presuppone sempre l'accertamento circa la sussistenza del diritto, cosicché essa è sempre "accessoria" a un capo di natura costitutiva o dichiarativa.

Per quanto riguarda gli elementi che inducono a ritenere la immediata esecutività della condanna alle spese, l'Autore è del parere che per essa non

debba aversi riguardo né al principio dell'accessorietà né al disposto dell'art. 282 c.p.c..

Il principio che regola l'esecutività del capo relativo alle spese giudiziali deve, quindi, essere ricavato attraverso l'esegesi di norme diverse quali ad esempio l'art. 669 *septies* c.p.c., in tema di condanna del ricorrente alle spese in caso di rigetto dell'istanza cautelare *ante causam*, e gli artt. 29, comma 6, e 30 della l. n. 794/1942, in tema di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile.

Da tutte tali norme si evince dunque che, ancor prima che le sentenze di merito, ad essere esecutive sono sempre e comunque le pronunce sulle spese giudiziali. (i.r.)

* * *

UNA FATTISPECIE COMPLESSA CHE SI PERFEZIONA CON L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO.

- di Francesco Madeo, in *Guida al Diritto*, n. 37/05, pag. 52.

La Corte di Cassazione, con sentenza 16 marzo – 26 luglio 2005, n. 15615 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), ha precisato che, per il **perfezionamento del pignoramento presso terzi**, è sufficiente che il credito sussista al momento della dichiarazione del terzo o in quello del suo accertamento, non rilevando l'inesistenza all'atto della intimazione.

I giudici di legittimità, sebbene la fattispecie non sia stata espressamente disciplinata dal legislatore, hanno ritenuto di giungere a tale conclusione per assicurare la tutela del principio costituzionale di garanzia dell'azione.

Infatti, la Consulta ha più volte affermato che l'art. 24 Cost. non impone una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, a condizione che il differimento non renda la tutela eccessivamente difficoltosa.

Facendo proprie tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha spiegato che il **pignoramento presso terzi** è una fattispecie complessa che deve mirare ad assicurare il conseguimento del bene e, pertanto, si **perfeziona**, non con la notificazione dell'atto introduttivo, bensì con la **dichiarazione** o con la **sentenza di accertamento dell'obbligo** del terzo.

Ragionare diversamente vorrebbe dire dover rigettare l'azione esecutiva nonostante la sussistenza dell'oggetto cui si tende, comprimendo così ingiustificatamente la tutela giurisdizionale.

L'Autore mostra di condividere pienamente la decisione della Suprema Corte e, al riguardo, rammenta che è l'articolo 12 delle disposizioni preliminari a consentire il ricorso ai principi generali per regolamentare quei comportamenti che non tro-

vano un'espressa qualificazione nell'ordinamento. (s.d.)

* * *

L'ULTERIORE EVOLUZIONE INTERPRETATIVA DELLA CASSAZIONE SUL MADE IN ITALY.

- di Massimo Casucci,, in *Il Diritto Industriale*, n. 4/05, pag. 377.

L'Autore commenta una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, 14 aprile 2005, n. 13712 (per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) con la quale la Cassazione, interpretando il portato normativo dell'art. 4, 49° comma, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), da leggersi in combinato disposto con l'art. 517 c.p., ha affrontato il tema dell'**utilizzabilità della stampigliatura "made in Italy"** per prodotti aventi origine e provenienza in Italia. L'Autore, pur condividendo l'orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte, per cui la mera fabbricazione materiale del bene non rileva ai fini della indicazione della sua origine e provenienza, tuttavia auspica – condivisibilmente – un intervento chiarificatore del legislatore al fine di evitare la differenze che tutt'oggi sussistono nell'applicazione delle suddette norme, specie ad opera degli agenti delle Dogane. La sentenza commentata, infatti, giungeva ad esito del ricorso per Cassazione avverso un sequestro probatorio di capi d'abbigliamento importati dalla Cina, confermato dal Tribunale del Riesame, irrimediabilmente cassato dai Giudici di Legittimità. L'Autore si sofferma quindi sul concetto di origine dei prodotti distinguendo altresì fra prodotti industriali (per i quali rileva la provenienza imprenditoriale) e prodotti agricoli o alimentari (per i quali soli rileva la provenienza geografica). (f.m.)

* * *

IL CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO.

- di Claudia Morgana Cascione, in *I Contratti*, n. 10/05, pag. 913.

L'Autrice commenta la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 29 settembre 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) soffermandosi in particolare sulla possibilità di ritenere concluso un **contratto di licenza di un marchio** attinente il settore dell'abbigliamento, sulla base di un **comportamento concludente** delle parti. In alternativa, laddove il comporta-

mento in questione non fosse "*concludente*" si sarebbe in presenza di mere trattative precontrattuali. L'Autrice prosegue quindi ad analizzare la configurabilità di un danno all'immagine commerciale di una società, laddove questa, non dando adempimento al contratto a monte, esponga la prima a responsabilità nei confronti dei soggetti terzi con cui avesse già stipulato diversi contratti, facendo affidamento sulla corretta esecuzione del primo. (f.m.)

* * *

LA DIFFUSIONE DELLA MUSICA NEI PUBBLICI ESERCIZI.

- di Daniela De Pasquale, in *Il Diritto Industriale*, n. 4/05, pag. 429.

L'Autrice, socia dello Studio e capo del Dipartimento IP/IT, prende in esame la sentenza resa dal Tribunale di Treviso, il 7 dicembre 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) che affronta per la prima volta in Italia la questione della **violazione delle norme sui diritti connessi**, concernenti in particolare la comunicazione al pubblico di **musica** registrata come **sottofondo nei pubblici esercizi**. Nel commento alla sentenza si affronta la definizione dei diritti spettanti ai produttori fonografici, che nel nostro ordinamento godono di una collocazione sistematica autonoma rispetto ai diritti primari d'autore, e la determinazione del confine giuridico fra comunicazione al pubblico a scopo di lucro e a scopo non di lucro, sulla cui distinzione in concreto permane incertezza a livello di giurisprudenza e dottrina. Inoltre, ci si sofferma sulla legittimazione di SCF la quale, in quanto società di gestione collettiva dei diritti connessi del produttore fonografico, è mandataria di quasi tutte le case discografiche operanti in Italia nonché titolare della capacità di stare in giudizio in nome proprio e per conto delle case stesse.

In conclusione l'Autrice rimarca come la questione sottesa alla pronuncia trevigiana abbia una natura essenzialmente culturale: "*così come è noto l'obbligo di ottenere una licenza dalla SIAE in relazione a determinate forme di utilizzo della musica, presto si formerà una analoga consapevolezza in relazione all'esistenza dei diritti connessi*". (f.m.)

* * *

LA PROTEZIONE DELL'INDUSTRIAL DESIGN TRA TUTELA BREVETTUALE E DIRITTO D'AUTORE.

- di Daniela Cresti, in *Contratto e Impresa / Europa*, n. 1/05, pag. 176.

L'Autrice esamina la disciplina dell'"*industrial design*" espressione con cui si intende l'aspetto di un prodotto, nella sua interezza o anche solo in una sua parte, come risultante in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Laddove l'*industrial design* sia nuovo (perchè non è mai stato divulgato al pubblico un modello uguale) ed abbia carattere individuale (perchè suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella che altri modelli hanno suscitato in precedenza) gode di una **duplice tutela: quella di diritto d'autore e quella brevettuale.**

La duplicazione della tutela non è esclusa dal c.d. principio industrialistico "*della alternatività delle tutele*" per espressione previsione normativa, contenuta nel d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, attuativo della Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998, che modifica il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411. (f.m.)

* * *

CONVERGENZA MULTIMEDIALE E GESTIONE DEI DIRITTI NEI TELEFONI CELLULARI.

- di Raffaella Pellegrino, in *Il Diritto d'Autore*, n. 3/05, pag. 338.

Nell'articolo, l'Autrice si sofferma sulle rilevanza giuridica che possono assumere i cosiddetti "**cellulari di terza generazione**", i quali, secondo l'Autrice, devono essere considerati come dei veri e propri strumenti di comunicazione multi-media, strumenti esponenziali di quella "*convergenza multimediale*" di contenuti e servizi che sempre più si sta affermando nella vita quotidiana di ciascuno: i media non sono rigidamente separati uno dall'altro come realtà a compartimenti stagni, bensì convergono in "*strumenti tecnologici omni-comprensivi, caratterizzati dalla semplicità e rapidità di utilizzo nonché di accesso al servizio*". L'Autrice fa l'esempio proprio dei cellulari con tecnologia UMTS che oggi sono in grado di svolgere anche le funzioni di una macchina fotografica digitale, di un monitor di computer, di una televisione, talora ricevendo addirittura il segnale della televisione digitale terrestre, ovvero di riproduttori di file musicali o di canali radiofonici. Quanto sopra induce l'Autrice ad una riflessione sulle impli-

cazioni che dette funzioni di un telefono cellulare possano comportare sul piano delle modalità di **sfruttamento di un'opera dell'ingegno** e sul piano della **privacy**. Da ultimo, si pone il problema della gestione collettiva del diritto d'autore, laddove si possa dubitare che la SIAE sia legittimata a concedere licenze per l'utilizzazione del proprio repertorio musicale su telefonini UMTS. (f.m.)

* * *

APPUNTI SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE NELLA TELEFONIA MOBILE.

- di Stefania Ercolani, in *Il Diritto d'Autore*, n. 3/05, pag. 347.

L'Autrice prende specificamente in considerazione l'aspetto della **gestione collettiva dei diritti sulle opere dell'ingegno con riferimento alla telefonia cellulare**. Parte quindi dalla circoscrizione di quali possano essere i diritti sulla cui gestione possano sorgere ipotesi di conflitto individuando principalmente i diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico (declinato nella fattispecie nel diritto di messa a disposizione al pubblico) sia sotto il profilo del diritto d'autore, per il quale vige il monopolio legale di SIAE, sia con riferimento agli eventuali diritti connessi, gestiti, ad esempio con riferimento ai produttori fonografici, da SCF. Quello che ne risulta è un quadro estremamente composito in cui l'Autrice afferma essere chiaro solo l'aspetto dei diritti sulle opere musicali, mentre lo sfruttamento su supporto mobile dei diritti non musicali (su opere, quindi, letterarie, figurative e cinematografiche) si presenta ancora incerto nei suoi lineamenti generali. (f.m.)

* * *

IL REGOLAMENTO N. 805/2004/CE ISTITUTIVO DEL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER CREDITI NON CONTESTATI.

- di Giorgio Corno, in *Il Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, n. 2/05, pag. 309.

Nell'articolo in esame l'Autore si sofferma dapprima ad esaminare le ragioni che hanno portato all'emanazione del Regolamento comunitario in oggetto, per poi illustrarne il contenuto.

Nell'ambito dell'Unione Europea è sempre stata considerata una questione di comune interesse la cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali: per tale motivo è apparso necessario istituire una procedura europea unitaria ed efficiente per il recupero dei crediti, di cui il regolamento n. 805 del 2004 – istitutivo del **titolo esecutivo europeo per crediti non contestati** - costituisce un primo passo.

Detto regolamento, formato da 32 articoli e 5 allegati, interamente vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri, è entrato in vigore il 21 gennaio 2005 ed è applicabile a far data dal 21 ottobre 2005. Esso trova applicazione in ambito civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, e considera titoli:

- le decisioni giudiziarie, ovvero qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro;
- le transazioni giudiziarie, ovvero qualsiasi transazione riguardante un credito approvato o conclusa dal Tribunale nel corso del procedimento;
- gli atti pubblici, ovvero qualsiasi documento formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità sia stata attestata da un'autorità pubblica o altra autorità a ciò autorizzata.

Presupposto indispensabile è l'esistenza di un credito avente ad oggetto il pagamento di una specifica somma di denaro esigibile e non contestata.

Il riconoscimento di titolo esecutivo europeo avviene tramite il rilascio di appropriati certificati nello Stato membro d'origine. In seguito a tale rilascio, che viene concesso in presenza dei presupposti indicati nel Regolamento, il titolo potrà essere eseguito nello Stato membro di esecuzione senza la necessità di una dichiarazione di esecutività da parte dell'autorità giudiziaria del luogo.

Il certificato è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I del Regolamento, nella lingua della decisione giudiziaria e può essere rispettivamente revocato o rettificato, in caso di errore materiale o se è stato erroneamente concesso. La decisione giudiziaria o la sua certificazione non possono invece formare oggetto di riesame nel merito nello Stato membro di esecuzione. (s.d.)

* * *

UN PASSO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE VERSO LA RIMESIONE NEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE.

- di Remo Caponi, in *Il Foro Italiano*, n. 9/05, I, pag. 2402.

Con la sentenza in commento (Cass., Sezioni Unite, 21 gennaio 2005, n. 1238, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), le Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato hanno confermato il precedente orientamento maggioritario esistente in Cassazione, dall'altro lato hanno risolto una problematica in maniera contrastante rispetto alla dottrina.

Più esattamente, i giudici di legittimità hanno stabilito che, qualora la **notificazione del ricorso per Cassazione** diretta ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. **non si sia perfezionata per morte del destinatario**, si deve assegnare un **ulteriore termine** perentorio per **rinovare** la notificazione.

A parere dell'Autore, la novità introdotta con la decisione in oggetto, consiste nell'aver argomentato la soluzione proposta sulla base dell'interesse del notificante a veder tutelato il diritto costituzionale di difesa e, dunque, di non vedersi addebitare l'esito negativo di un procedimento notificatorio, per causa a lui non imputabile (qual è il decesso del destinatario).

L'Autore auspica, quindi, che l'esigenza di evitare una decadenza incolpevole, mediante la remissione in termini, si estenda anche al di fuori dell'ambito delle notificazioni fino ad arrivare a quello delle impugnazioni. (s.d.)

* * *

GIURISPRUDENZA

SELEZIONE DELLE DECISIONI PIÙ RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

DIRITTO DI FAMIGLIA

Cass., 27 maggio 2005, Sez. I, n. 11320.
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/05, pag. 713.

Il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il **figlio** (non ancora autosufficiente) sia divenuto **maggiorrenne**, continua, in assenza di un'autonomia richiesta da parte di quest'ultima, ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'**assegno per il mantenimento** del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il **rapporto di coabitazione**; al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorrenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentono, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio.

Cass., 10 gennaio 2005, Sez. I, n. 285.
- in *Il Foro Italiano*, n. 9/05, I, pag. 2417.

L'**ex coniuge** titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze ha **diritto ad una percentuale dell'indennità** percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ogni qualvolta il trattamento di fine rapporto sia comunque spettante al lavoratore, anche se non ancora percepito, non assumendo alcun rilievo che il trattamento stesso sia divenuto esigibile per decesso del lavoratore.

App. Milano, 20 maggio 2005, n. 1320.
- in *Giustizia a Milano*, n. 6/05, pag. 41.

Si ravvisa la sussistenza di un'**ipotesi riconciliativa** allorquando vi sia stata ricostituzione del consorzio familiare attraverso la restaurazione di quella **comunione materiale e spirituale** tra i coniugi che era all'esterno, tenendo del resto in primaria considerazione la circostanza che la comunione di vita eventualmente ricostituita non deve essere quella astratta propria di un'unione matrimoniale perfetta ed esattamente inquadrabile nella nozione generale, bensì quella **tipica** di quella particolare coppia di coniugi, ovvero di quel regime di vita matrimoniale che i medesimi avevano tra loro realizzato prima dell'insorgere della crisi che li aveva condotti a porre termine alla convivenza attraverso il ricorso all'istituto della separazione.

Trib. Napoli, 27 gennaio 2005.
- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 9/05, I, pag. 1828.

Le **spese** sostenute, durante la convivenza *more uxorio*, dall'uno dei conviventi per il mantenimento dell'altro, costituiscono adempimento di obbligazione naturale e **non sono ripetibili** nell'ipotesi che il promesso matrimonio non si concluda.

Se in vista dell'imminente matrimonio, durante la convivenza *more uxorio* dei nubendi, l'uno abbia erogato somme per la ristrutturazione dell'appartamento dell'altro, nell'ipotesi di mancata conclusione del matrimonio è consentita la ripetizione delle somme erogate - da qualificare con donazione abduzionale ex art. 80 c.c. - nel termine di decadenza di un anno dalla data fissata per la celebrazione delle nozze.

* * *

CONTRATTI

Cass., 19 gennaio 2005, Sez. II, n. 1077.
- in *I Contratti*, n. 9/05, pag. 762.

Il principio dell'inammissibilità della **domanda di adempimento** proposta **successivamente a quella di risoluzione** (art. 1453 c.c.) deve ritenersi **inapplicabile** alla duplice condizione: 1) che la domanda di risoluzione sia stata **proposta senza riserve**, in quanto, alla luce del principio di buona fede oggettiva, il comportamento del contraente che chieda incondizionatamente la risoluzione è valutato dalla legge come manifestazione di carenza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva - sicché l'esercizio dello *ius variandi* deve, per converso, ritenersi consentito quando la domanda di risoluzione e quella di adempimento siano proposte nello stesso giudizio in via subordinata; 2) che esista un **interesse attuale** dell'istante alla declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale - di talché, quando tale interesse venga meno per essere stata la domanda di risoluzione rigettata o dichiarata inammissibile, la preclusione *de qua* non opera, essendo venuta meno la ragione del divieto di cui al ricordato art. 1453 c.c..

Cass., 6 ottobre 2004, Sez. III, n. 19950.
- in *Giustizia Civile*, n. 6/05, I, pag. 1528.

Non sussiste un **patto commissorio** vietato ex artt. 1963 e 2744 c.c. qualora il trasferimento, o la promessa di vendita della cosa che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, venga pattuito allo **scopo** non già di garantire l'adempimento di un'altra obbligazione con riguardo all'eventualità, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempita, ma di **soddisfare un precedente credito** rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza.

Trib. Nola, 15 settembre 2004.
- in *I Contratti*, n. 9/05, pag. 763.

Il **promissario acquirente non** è tenuto ad osservare i **termini di decadenza** di cui all'art. 1495 c.c. per la denuncia dei **vizi** della cosa venduta. Vertendosi in ipotesi di contratto preliminare di vendita caratterizzato dalla mancanza dell'effetto traslativo non trovano applicazione le norme sulla garanzia della cosa venduta, che hanno come presupposto l'avvenuto trasferimento della

proprietà del bene. Sussiste l'**inadempimento grave** nel caso in cui i vizi dell'immobile siano tali da rendere il bene offerto del tutto difforme rispetto a quello promesso in vendita ed idoneo ad essere utilizzato come abitazione.

* * *

PRIVILEGI E GARANZIE

Trib. Roma, 4 febbraio 2005.
- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 9/05, I, pag. 1827.

I **privilegi** riconosciuti agli **Istituti di credito fondiario** dal testo unico introdotto con il r.d. 16 luglio 1905, n. 646 ed, in parte, confermati dai d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, 6 luglio 1991, n. 175 e dal d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, **hanno natura processuale** e non incidono, quindi, sulla disciplina sostanziale dei rapporti, che è regolata dalle norme ordinarie, compreso l'art. 2855 c.c.. Ai fini dell'estensione agli interessi del diritto di prelazione dei creditori garantiti da ipoteca, la locazione "*anno in corso*" di cui all'art. 2855 c.c. (cui rinvia l'art. 54 l.f.) va intesa non come anno solare, ma come arco di tempo della durata di dodici mesi, il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi e, quindi, nell'ipotesi in cui il credito consegue dalla stipula di un contratto di mutuo, la data di inizio del debito di interessi deve identificarsi in quella di stipulazione del contratto.

* * *

SOCIETA'

Cass., 18 giugno 2004, Sez. I, n. 27522.

- in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 18/05, pag. 89.

Dà luogo alla configurabilità del reato di **banca-rotta per distrazione** l'impossessamento, da parte dell'amministratore di una società poi dichiarata fallita, di un **assegno postdatato**, essendo quest'ultimo pagabile a vista e qualificabile, quindi, come mezzo di pagamento, a nulla rilevando, ai fini dell'esclusione del suddetto reato, da considerare ormai perfezionato, la successiva restituzione del titolo effettuata dall'agente dopo la dichiarazione di fallimento.

Trib. Brescia, 8 marzo 2005.

- in *Le Società*, n. 10/05, pag. 1254.

Anche nelle società a responsabilità limitata deve ritenersi applicabile, in via analogica, l'art. 2367, comma 2 c.c., di modo che, qualora gli amministratori non procedano a convocare l'assemblea, i **soci** possano **chiedere al tribunale**, ai sensi degli artt. 30 ss. d.lgs n. 5/2003, di procedere alla convocazione dell'assemblea. Stante la presenza di un apposito strumento processuale a ciò deputato si rivela pertanto inammissibile la richiesta di convocare l'assemblea ex art. 700 c.p.c..

Trib. Rimini, 25 febbraio 2005.

- in *Guida al Diritto*, n. 18/05, pag. 71, con nota di Luca Giannini e Mariano Vitali.

Atteso che la norma dettata dall'art. 2493, comma 3 c.c., è posta a presidio del **diritto di informazione del socio**, cui attribuisce la possibilità di attendere ad un meditato esame della documentazione sottesa al bilancio di esercizio, la facoltà di **estrarne copia** (che costituisce evidentemente un *quid pluris* rispetto al diritto di presa visione) va limitata ai casi imposti dalle condizioni della documentazione stessa, la cui semplice "presa visione" non consente un'adeguata informazione, essendo d'altronde meritevole di tutela anche il **diritto alla riservatezza** della società cui dev'essere riconosciuto l'interesse a che i propri dati di bilancio, nella fase anteriore alla pubblicazione, non siano conosciuti all'esterno della compagine.

Trib. Roma, 27 agosto 2004, Sez. III, n. 24244.

- in *Le Società*, n. 7/05, pag. 883.

L'azione individuale concessa dall'art. 2395 c.c. prev. ai soci per il **risarcimento dei danni** loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori ha natura extracontrattuale e presuppone che i danni suddetti non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano **direttamente cagionati al socio**, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.

Trib. Padova, 13 agosto 2004.

- in *Le Società*, n. 8/05, pag. 1023.

Nel caso in cui l'indicazione della sede di una società di capitali non corrisponda a verità, benché sia astrattamente possibile, in sede di iscrizione d'ufficio della variazione, ex art. 2190 c.c., eliminare il riferimento all'indirizzo, comprensivo di via e numero civico, in applicazione degli artt. 2328 (s.p.a.), 2463 (s.r.l) e 2521 (società cooperative) c.c. e 111 *ter* disp. att. c.c., rimane preferibile **trasferire d'ufficio la sede presso** la residenza dell'**amministratore**, per esigenza di reperire la società.

Lodo Arbitrale Bologna, 15 ottobre 2004.

- in *Le Società*, n. 9/05, pag. 1176.

Le «**vecchie**» **clausole compromissorie** statutarie che prevedevano il potere di nomina degli arbitri in capo alle parti, a norma degli artt. 806 ss. c.p.c., mantengono la loro **efficacia** sino al termine fissato per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili dall'art. 223 *bis*, comma 4, (ora comma 5) disp. att. c.c., per le società di capitali (30 settembre 2004) e dall'art. 223 *duodecies*, comma 4, disp. att. c.c., per le società cooperative (31 dicembre 2004, ora prorogato al 31 marzo 2005).

* * *

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Cass., 11 marzo 2005, Sez. I, n. 5383.

- in *Il Foro Italiano*, n. 8/05, I, n. 2031.

Nella **liquidazione coatta amministrativa** di una **Sim**, nel caso in cui risultino confusi i patrimoni oggetto di gestione individuale, il **credito dei clienti**, nella misura in cui non sia restituibile al di fuori del concorso, ha natura di credito **chirografario** e soggiace alla *par condicio creditorum*.

Cass., 28 settembre 2005, Sez. I, n. 18947.

- in *Guida al Diritto*, n. 41/05, pag. 49.

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, il principio fissato dall'articolo 1853 del c.c., secondo il quale, ove coesistano più rapporti tra la banca e il correntista, i **saldi attivi e passivi si compensano** reciprocamente, in assenza di patto contrario, va affermato anche nel caso in cui i **rapporti** siano ancora **in corso**, salvo il dovere di ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali, in ossequio al principio della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto.

App. Torino, 26 settembre 2005, n. 1412.

- BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A. – STUDIO D & D Srl.

La clausola di **capitalizzazione trimestrale** degli interessi maturati sulle aperture di credito in conto corrente **è legittima** in quanto non riconducibile al disposto di cui all'art. 1283 c.c. (anatocismo degli interessi).

L'addebito per interessi operato in sede di chiusura periodica del conto bancario costituisce un'operazione puramente contabile che non incide sulla realtà giuridica sottostante.

Trib. Roma, 25 maggio 2005, Sez. II.

- in *Il Corriere Giuridico*, n. 9/05, pag. 1275, con nota di Adolfo Di Majo.

E' fondata la domanda dell'investitore contro la banca per **violazione** della c.d. **suitability rule** (art. 21 t.u.f. lett. a) e b) in base alla quale la banca avrebbe dovuto informare l'attore della non adeguatezza dell'investimento con la conseguente responsabilità per il danno lamentato dall'investitore.

Trib. Pescara, 6 maggio 2005.

- in *Il Foro Italiano*, n. 8/05, pag. 2177.

Alla dichiarazione di **illegittimità della capitalizzazione trimestrale** degli interessi dovuti dal cliente di una banca, praticata in virtù di una clausola contenuta in un contratto di conto corrente bancario anteriore al 22 aprile 2000, **non consegue l'assoggettamento** di tali interessi **ad una capitalizzazione con diversa periodicità**.

Trib. Napoli, 18 marzo 2005.

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 9/05, I, pag. 1825.

L'esistenza di **credito "in sofferenza"** va segnalata alla Centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia - da banche o intermediari finanziari - non in presenza d'un semplice inadempimento, ma quando da circostanze oggettive emerge **un concreto rischio di insolvenza**, nella specie, ritenuto non dimostrato dalla allegata irreperibilità del debitore, senza ulteriori precisazioni.

L'ingiustificata segnalazione di **"sofferenza"** di un credito, iscritto pertanto nella Centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia, consente l'emissione di **provvedimento d'urgenza**, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che ordini la cancellazione dell'iscrizione.

Trib. Bologna, 18 gennaio 2005, Sez. I, n. 138.

- in *Guida al Diritto*, n. 35/05, pag. 92.

La **mancata consegna** di una **copia** compilata del contratto, conseguente alla sottoscrizione di un **contratto di finanziamento** privo del suo contenuto essenziale, rende tale vincolo negoziale radicalmente **invalido** ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 3, del d.lgs 385/1993 richiamato per i contratti di credito al consumo dall'articolo 124, comma 1 e ai sensi del comma 3 di tale ultima disposizione. La nullità derivante dall'articolo 117, commi 1 e 3, si fonda sull'obbligo della forma scritta a pena di nullità che ovviamente deve

avere a oggetto l'intero contenuto negoziale e in particolare quelle condizioni richieste a pena d'invalidità dal soprarichiamato comma 3 dell'articolo 124.

Tale invalidità si fonda sulla necessità che il contratto contenga la descrizione analitica del bene e l'ammontare del prezzo dello stesso allo scopo di consentire al consumatore un efficace controllo sul costo effettivo del finanziamento.

Trib. Roma, 8 ottobre 2004.

- in *Il Foro Italiano*, n. 8/05, pag. 2177.

La dichiarazione di **illegittimità della capitalizzazione trimestrale** degli interessi dovuti dal cliente di una banca, praticata in virtù di una clausola contenuta in un contratto di conto corrente bancario anteriore al 22 aprile 2000, comporta l'integrazione del regolamento negoziale, sì che il credito spettante alla banca va **ricalcolato** applicando la **capitalizzazione annuale di interessi**.

* * *

FALLIMENTO

Cass., 8 settembre 2005, Sez. I, n. 17943.

- in *Guida al Diritto*, n. 39/05, pag. 50, con nota di Alessandra Micali.

I **requisiti** per la sussistenza dell'**azione revocatoria ordinaria** sono l'esistenza di un debito, il pregiudizio alle ragioni creditorie e la consapevolezza da parte del debitore di tale pregiudizio. E' il curatore del fallimento che deve fornire la prova del danno ogniqualvolta agisca in revocatoria ordinaria.

Cass., 31 agosto 2005, Sez. I, n. 17590.

- in *Guida al Diritto*, n. 41/05, pag. 70.

In tema di cessione di credito, **al fallimento** del cedente possono essere **opposte le cessioni** che siano state **notificate** al debitore ceduto o dal medesimo **accettate** con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, n. 2 c.c., secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pi-

gnoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento, opera anche in caso di fallimento del creditore cedente.

La cessione, pur se tempestivamente notificata o accettata a norma dell'art. 2914, n. 2 c.c., **non è opponibile** al fallimento quando abbia per oggetto un **credito futuro**, se al momento della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione, che aveva mero effetto obbligatorio.

Cass., 12 agosto 2005, Sez. unite, n. 16874.

- in *Guida al Diritto*, n. 41/05, pag. 71.

In tema di azione revocatoria fallimentare, le **rimesse effettuate dal terzo fideiussore** sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, **non sono revocabili** ai sensi dell'art. 67, comma 2 l.f., quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista dello stesso debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - **ha adempiuto** in qualità di terzo fideiussore l'**obbligazione di garanzia** nei confronti della banca creditrice.

Cass., 28 aprile 2005, Sez. III, n. 8849.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/05, pag. 681.

La **nozione d'imprenditore** agricolo contenuta nell'art. 2135 c.c., alla quale occorre fare riferimento per il richiamo contenuto nell'art. 1 l.f. - nel testo (applicabile nella specie *ratione temporis*) precedente alla modifica introdotta dal d.leg. n. 228 del 2001, che ha innovato la pregressa nozione allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell'operatore agricolo, soprattutto per le attività connesse - presuppone che l'**attività economica** ruoti attorno al «**fattore terra**», con la conseguenza che deve ritenersi estranea all'attività agricola l'attività di realizzazione e gestione di villaggi turistici, la gestione, locazione e vendita d'appartamenti, bungalows, alberghi e sale di convegni (in applicazione del principio, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la qualità d'imprenditore agricolo del ricorrente, sottolineando che peraltro, l'attività sopra precisata non era neppure riconducibile a quella di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale prevista dall'art. 2135 c.c., nel testo modificato dal d.leg. cit.).

La **società di persone** costituita nelle forme previste dal codice civile ed avente ad oggetto un'**attività commerciale** è assoggettabile al **fallimento** indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, poiché acquista la qualità d'imprenditore commerciale **dal momento** della sua **costituzione**, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, dovendo ritenersi sussistente il requisito della professionalità richiesto dall'art. 2082 c.c. per il solo fatto della costituzione per l'esercizio di un'attività commerciale, che segna l'irreversibile scelta per il suo svolgimento, come peraltro si desume anche dagli artt. 2308 e 2323 c.c., essendo irrilevante che la società di persone non abbia la personalità giuridica, in quanto costituisce nelle relazioni esterne un gruppo solidale ed inscindibile ed assume la struttura di un soggetto di diritti.

Cass., 29 marzo 2005, Sez. I, n. 6624.
- in *Giustizia Civile*, n. 6/05, I, pag. 1472.

Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai **conti correnti postali**, in virtù della espressa previsione recata in tal senso dall'art. 24 del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973), non derogata dall'art. 82 di detto codice, con la conseguenza che devono ritenersi **inefficaci ex art. 44 l.f.**, gli **addebiti** effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione a Poste Italiane s.p.a., dato che la disciplina prevista dall'art. 17 l.f., fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale.

Cass., 16 dicembre 2004, Sez. III, n. 23425.
- in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 18/05, pag. 89.

In riferimento alle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento (ex art. 43 l.f.), poiché, in ipotesi di sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 c.p.c. comporta l'interruzione automatica del processo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, si deve ritenere che, allorché una tale **controversia** venga **instaurata da una parte** che sia già stata dichiarata **fallita**, la **perdita della capacità processuale** di tale parte sia **rilevabile d'ufficio** dal giudice e non invece soltanto se venga eccepita dal curatore fallimentare nell'interesse dei creditori, atteso che, in tal caso, la perdita della capacità si evidenzia in modo

ancora più radicale che nel caso di cui all'art. 299 c.p.c. (sulla base di tale principio la Corte di Cassazione ha corretto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la motivazione dell'impugnata sentenza, che invece, aveva affermato il principio della rilevanza soltanto a istanza del curatore).

Cass., 9 luglio 2004, Sez. I, n. 12684.
- in *Il Foro Italiano*, n. 9/05, I, pag. 2458.

Chi svolge professionalmente l'attività di **locazione finanziaria** può **provare con testimoni**, in sede di rivendica del bene mobile nei confronti del fallimento dell'utilizzatore, di aver acquistato il bene rivendicato e di averlo concesso in *leasing* al fallito prima della dichiarazione di fallimento.

Cass., 24 maggio 2004, n. 9959.
- in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/05, II, pag. 647.

Proposta l'istanza per la dichiarazione di **fallimento** davanti al tribunale nella cui circoscrizione l'imprenditore ha la sua sede principale spetta a quel tribunale, in pendenza della relativa procedura, il potere-dovere di esaminare per la determinazione dello stato d'insolvenza tutte le situazioni ad esso relative, senza che abbiano rilievo le **successive vicende** riguardanti la sede dell'impresa, che non possono modificare, per il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, una situazione processuale già radicata, sicché è davanti a quello **stesso tribunale** che deve essere presentata l'istanza per l'ammissione al concordato preventivo, anche se nel frattempo l'imprenditore abbia trasferito la propria sede.

Trib. Milano, Dott. Vitiello, 19 settembre 2005, n. 10160.
- BANCO DI BRESCIA – FALL. LECO.

Deve ritenersi plausibile un certo disinteresse della banca per le condizioni finanziarie della correntista qualora quest'ultima non abbia goduto della concessione di linee di credito, pertanto, l'elevazione e la pubblicazione di **protesti** in epoca antecedente al fallimento **non** può essere considerata di per sé **sintomo** significativo della **scientia decoctionis**.

Appare difficile conferire valenza indicativa della *scientia decoctionis* alle procedure monitorie ed alle esecuzioni mobiliari pendenti a carico della correntista successivamente fallita, posto che tali procedimenti, come noto, non sono soggetti a forme di pubblicità alcuna, e quindi, sono difficil-

mente conoscibili da parte di soggetti diversi dai ricorrenti nel singolo procedimento.

Trib. Napoli, 11 novembre 2004.

- in *Le Società*, n. 10/05, pag. 1271.

Al **curatore** fallimentare di una società a responsabilità limitata, dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, spetta, ai sensi degli artt. 42 e 43 l.f., nei confronti degli amministratori solo l'**azione sociale di responsabilità** e non l'azione per responsabilità verso i creditori sociali.

Trib. Napoli, 11 novembre 2004.

- in *Il Foro Italiano*, n. 8/05, pag. 2218.

Alla stregua della nuova disciplina della società a responsabilità limitata il **curatore non è legittimato** a far **valere la responsabilità degli amministratori della s.r.l. fallita** nei confronti dei creditori, con la conseguenza che - sopravvenuta la riforma durante il processo - il giudice deve respingere la domanda proposta dal curatore in luogo dei creditori sociali per il sopravvenuto venir meno della legittimazione del curatore medesimo, ma deve esaminare nel merito la sussistenza della responsabilità dei convenuti verso la società fallita, dal momento che il curatore continua ad essere legittimato ad esercitare quest'ultima azione.

Trib. Roma, 1 ottobre 2004.

- in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/05, II, pag. 704, con nota di Alessandro Di Majo.

Sono soggetti alla declaratoria di **inefficacia** ex art. 44 l.f. tutti i **versamenti** su conto corrente intestato alla società fallita, anche se eseguiti da un terzo, **dopo** la dichiarazione di **fallimento**, ad eccezione di quelli effettuati dal terzo in virtù di un rapporto fideiussorio, stante l'adempimento di una propria obbligazione di garanzia verso l'istituto bancario, unico beneficiario.

Trib. Palermo, 10 dicembre 2003, Sez. fall..

- in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 18/10, pag. 93.

Il creditore che agisce per la dichiarazione di fallimento del debitore e che partecipi vittoriosamente al giudizio di opposizione avverso la sentenza di fallimento non ha il diritto di insinuare al passivo le **spese legali** liquidate in suo favore ed a carico del fallito soccombente. Tale credito difatti **non ha**

natura concorsuale, essendo sorto successivamente all'apertura della procedura, e potrà essere fatto valere soltanto nei confronti del debitore ritornato *in bonis* dopo la chiusura del fallimento.

* * *

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 14 luglio 2005, Sez. III, n. C-192/04.

- in *Guida al Diritto*, n. 35/09, pag. 117.

In materia di acquisizione del diritto d'autore relativo alla trasmissione al pubblico di fonogrammi, l'**esclusività dello Stato d'origine del segnale** sancito dall'ordinamento comunitario in relazione alla radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo non è direttamente applicabile a una radiodiffusione mediante segnale satellitare che operi su bande di frequenza non riservate alla trasmissione pubblica di segnali e trasmetta in una sequenza non ininterrotta di comunicazione. La **disciplina comunitaria** è applicabile in via analogica, per la parte relativa alla ritrasmissione terrestre via cavo, alla ritrasmissione terrestre via etere, con la conseguenza che il compenso per l'utilizzazione di fonogrammi sia disciplinato non soltanto dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società emittente, ma anche dalla normativa dello Stato membro nel quale è situato il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

Autorità Garante della concorrenza e del mercato, 25 novembre 2004, n. 13780.

- in *Giustizia Civile*, n. 6/05, I, pag. 1675.

Rappresentano un'**intesa restrittiva della concorrenza** taluni comportamenti posti in essere da due imprese nel comparto della **lotteria nazionale**, consistenti nella realizzazione di un ampio **disegno collusivo** finalizzato alla salvaguardia delle rispettive posizioni sul mercato; detti comportamenti, infatti, erano diretti a ripartirsi il mercato e il presidio dei punti vendita dei giochi e delle scommesse attraverso la progettazione, l'attuazione e la cogestione dei giochi minori garantendosi la compresenza in tali giochi in ma-

niera tale da controllarsi vicendevolmente - anche attraverso la condivisione della strategia di marketing - sottraendo le possibili opportunità commerciali a terzi e a scoraggiare lo sviluppo dell'attività in maniera tale da intaccare le quote di mercato detenute dalle imprese interessate.

Cass., 14 aprile 2005, Sez. III, n. 13712.

- in *Il Diritto Industriale*, n. 4/05, pag. 372, con nota di Massimo Casucci.

Richiamando la nozione europea di origine, l'art. 4, comma 49, l. n. 350/2003 non ha modificato la corretta interpretazione che si deve dare dell'origine e provenienza di un prodotto ai fini della tutela penale dell'ordine economico o della fede pubblica. In forza di tale interpretazione, **origine e provenienza** sono connotati funzionali alla qualità del **prodotto** e, conseguentemente, la derivazione territoriale o quella imprenditoriale saranno rilevanti secondo che la qualità del prodotto dipenda dall'ambito geografico o dalla tecnica produttiva da cui la merce nasce.

La disposizione dell'art. 4, comma 49, l. n. 350/2003 configura una nuova fattispecie di reato che rinvia *quoad poenam* all'art. 517 c.p., ma che si distingue sia dalla vendita di prodotti industriali con segni mendaci (*rectius* ingannevoli) di cui all'art. 517 c.p., sia dalla importazione e commercio di prodotti industriali con segni falsi (*rectius* contraffatti o attentati) di cui all'art. 474 c.p.. Ne consegue che nella materia in esame sono distinguibili tre fattispecie penali nel modo seguente: a) il reato di cui all'art. 474 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) con **marchi o segni** distintivi **contraffatti o alterati**, e tutela propriamente la fede pubblica; b) il reato di cui all'art. 517 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) con **marchi o segni** distintivi **fallaci**, cioè atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto, anche se i marchi non sono registrati o giuridicamente protetti come tali; c) il reato di cui al comma 49, art. 4, l. n. 350/2003 punisce la commercializzazione di prodotti industriali agricoli con **indicazione** di origine o provenienza **falsa**, cioè non corrispondente alla realtà, oppure fallace, cioè atta a trarre in inganno sulla origine o provenienza medesima; e ciò anche se si tratta di indicazioni consistenti in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati né giuridicamente riconosciuti.

Relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dall'affidabilità tecnica del produttore, per origine del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la re-

sponsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo; relativamente, per contro, ai prodotti agricoli o alimentari, che sono identificabili in relazione all'origine geografica, la cui qualità è essenzialmente dipendente dall'ambiente naturale e umano in cui siano coltivati, trasformati e prodotti, per origine del prodotto deve intendersi propriamente la sua origine geografica o territoriale.

Cass., 2 febbraio 2005, Sez. III, n. 3352.

- in *Il Diritto Industriale*, n. 3/05, pag. 271.

Il primo periodo del comma 49, art. 4, l. n. 350/2003, secondo il quale "*l'importazione e l'esportazione ai fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del c.p.*", si riferisce alla **provenienza da un produttore** e non alla provenienza da un luogo determinato.

Il secondo periodo del comma 49, art. 4, l. n. 350/2003, secondo il quale "*costituisce falsa indicazione la stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine*", subordina all'osservanza dei criteri utilizzati da tale normativa unicamente l'apposizione del marchio "*Made in Italy*" e non si riferisce alle false indicazioni di provenienza (contemplate nel primo periodo della norma) che riguardano la provenienza da un produttore e non la provenienza da un luogo determinato.

La seconda parte del secondo periodo del comma 49, art. 4, l. n. 350/2003, stabilendo che "*costituisce una fallace indicazione l'uso di qualsiasi segno figura o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana anche qualora sia indicata l'origine o la provenienza estera del prodotto*", sta a significare che, quando parla di **origine italiana**, il legislatore non intende riferirsi al luogo di produzione (che invece nella ipotesi in esame è indicato in modo veritiero) bensì proprio al produttore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione (che potrebbe essere sia straniero sia italiano, nonostante la merce sia stata prodotta all'estero, e che viene appunto falsamente indicato come italiano).

L'indicazione sul prodotto del nome e del marchio del vero produttore è veritiera e non è idonea ad ingannare il consumatore sulla provenienza e sulla qualità del prodotto stesso, essendo del tutto irrilevante che non sia stato indicato anche il luogo di fabbricazione materiale dato che questo è indifferente in ordine alla qualità ed alla tutela del consumatore e dato che l'indicazione

del luogo non può ritenersi imposta dal comma 49, art. 4, l. n. 350/2003.

Cass., 2 luglio 2004, Sez. III, n.28912.

- in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 3/05, II, pag. 229.

La fabbricazione e la detenzione per la distribuzione, a fini di lucro, dei dispositivi "sharers" e di "kit sharer" - apparati idonei a **condividere abusivamente** tra più utenti il **messaggio decodificato** per l'accesso ad un servizio televisivo criptato non integrano il **reato** di cui all'art. 171-*octies* della l. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, che incrimina condotte analoghe poste in essere in riferimento ad apparecchi atti alla decodificazione, ma quello previsto dall'art. 171-*ter*, lett. f-*bis* della stessa legge, introdotto con il d.lgs. n. 68 del 2003; tale fattispecie penale assume carattere di specialità rispetto alla fattispecie di illecito amministrativo di cui agli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. n. 373 del 2000, perché, essendo successiva a quella, manifesta la chiara «*voluntas legis*» di criminalizzare quelle condotte per il loro maggiore disvalore; del resto rientra nella discrezionalità del legislatore punire più severamente la condotta di aggiramento fraudolento dei sistemi di protezione dei servizi televisivi, caratterizzata dal dolo specifico di lucro, rispetto a quella di palese violazione dei sistemi di accesso condizionato predisposti dall'emittente televisiva.

Cass., 2 luglio 2004, Sez. III, n. 28913.

- in *Il Diritto Industriale*, n. 3/05, pag. 325.

Le condotte di fabbricazione, importazione, vendita, noleggio o distribuzione - per uso non personale ed a fine di lucro - di apparecchi (cd. *Kit sharer*) che consentano di distribuire o condividere il **segnale decodificato** dall'utente abilitato a favore di altri **utenti non abilitati**, integrano gli estremi del **reato** di cui all'art. 171 *ter*, lett. f-*bis* (l. n. 633/1941, in quanto tali apparecchi sono idonei ed hanno la finalità di eludere le misure di protezione predisposte dall'emittente televisivo per consentire l'accesso condizionato alle sue trasmissioni da parte dei soli utenti che corrispondano il prezzo necessario.

Trib. Roma, 22 marzo 2005.

- in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 2/05, pag. 260.

Integra un **illecito** trattamento di dati personali la diffusione di una notizia di cronaca relativa all'aggressione subita da una persona contenente

dati sovrabbondanti rispetto all'essenzialità dell'informazione quali l'anno di nascita, il luogo di residenza, la composizione del nucleo familiare, la professione del coniuge della vittima.

Trib. Milano, 10 marzo 2005.

- in *Il Diritto d'Autore*, n. 3/05, pag. 397.

Se il **titolo di un libro** non può essere riguardato in sé come opera dell'ingegno ex art. 2 legge diritto d'autore, ma solo quale **accessorio all'opera** ed in relazione alla sua funzione di identificarlo, distinguendola dai prodotti consimili, ne consegue che è irrilevante il gradiente di creatività che può presentare, dovendo, piuttosto, **applicarsi i principi** che regolano la materia dei **segni distintivi**, sia in relazione alla fattispecie acquisitiva, con riferimento alla funzione di messaggio individualizzante ed ai soggetti cui lo stesso si rivolge, che ai requisiti di validità (che involgono non solo la novità od originalità, ma anche la perdurante presenza in termini di notorietà, sul mercato di riferimento). La protezione del titolo prosegue finché l'opera è tutelata e, per evitare confusione nel pubblico, anche quando essa sia di pubblico dominio.

Trib. Roma, 12 gennaio 2005.

- in *Il Diritto d'Autore*, n. 3/05, pag. 391.

La **SIAE**, stante la **natura associativa** e l'indubbia **funzione mutualistico-retributiva**, si differenzia dai soggetti mandatari di diritto privato soprattutto per alcune peculiari caratteristiche: a) essa nel funzionamento è anzitutto vincolata al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento; b) la SIAE è tenuta a corrispondere a ciascun titolare (mandante) le **royalties** incassate per suo conto, a fronte della concessione di licenze a terzi, non essendo la ripartizione dei proventi agli associati rigorosamente proporzionale al numero e al valore dei diritti negoziati per conto dei titolari ma essendo dalla stessa definita ed attuata in base a criteri di forfezzazione delle situazioni espressi nell'ordinanza di ripartizione, in fase esecutiva quindi dell'obbligo di rimessione ai mandanti dei risultati della gestione; c) la SIAE non è tenuta al rispetto dell'art. 1711 c.c. (che impone al mandatario di non eccedere i limiti fissati nel mandato), laddove stipuli con gli utilizzatori "**contratti generali di licenza**", estesi all'intero repertorio per effetto dei quali i compensi sono determinati necessariamente non secondo istruzioni dei titolari dei diritti, ma in modo globale e forfetario; d) nella determinazione discrezionale dei criteri di ripartizione dei compensi ai titolari dei diritti d'autore, la SIAE non opera tanto in funzione e nei limiti dell'interesse del

mandante quanto secondo l'**interesse di essa mandataria** al "*rispetto dei principi di economicità della gestione*".

Trib. Treviso, 7 dicembre 2004, n. 2520.

- in *Il Diritto Industriale*, n. 4/05, pag. 429, con nota di Daniela De Pasquale.

A fini della quantificazione dell'**equo compenso** previsto per la **diffusione di musica** allo scopo di lucro in esercizi pubblici - tra cui rientra ai fini della legge sul diritto d'autore anche l'esercizio commerciale - non può che farsi riferimento al **corrispettivo annuo** risultante dalla successiva convenzione SCF/FAID Federdistribuzione.

Trib. Modena, 27 settembre 2004.

- in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 2/05, pag. 281.

Il **nome a dominio** è assimilabile all'insegna, perchè svolge l'identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l'imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico.

Trib. Milano, 13 luglio 2004.

- in *Il Diritto Industriale*, n. 3/05, pag. 297.

Nella concorrenza sleale per **storno dei dipendenti**, il mero dato numerico dei dipendenti che si assumono stornati deve essere valutato in rapporto al numero complessivo dei dipendenti dell'impresa asseritamente stornata e al numero complessivo dei dimissionari della stessa, così da escludere l'illiceità dello storno di un modesto numero di dipendenti rispetto al numero complessivo di dipendenti dell'impresa stessa (nella fattispecie veniva dedotto lo storno di circa 30 dipendenti su un totale di 80 dimissionari rappresentanti tra 1/3 e 1/4 del totale).

Il rapporto con il **numero complessivo dei dipendenti** dell'impresa stornante non può prescindere dall'apprezzamento della particolare situazione di **ristrutturazione e contrazione della forza lavoro** dell'impresa stornata, così da escludere l'illiceità dello storno (nella fattispecie quest'ultima aveva già posto in essere una ristrutturazione volta a ridurre i costi del personale). Con riferimento allo **sviamento di clientela**, vanno considerate dimensioni e natura delle imprese clienti, le quali, in mancanza di elementi probatori (nella fattispecie inesistenti), possono risultare non suscettibili di sviamento per appropiazione da parte di qualche dipendente stornato.

La mancanza di sottoscrizione di specifici patti di non concorrenza nei contratti di lavoro e/o la carenza di elementi probatori sul compimento di attività di induzione al passaggio dei dipendenti da un'impresa all'altra, o di modalità di per sé illecite (come denigrazione e/o violazione di specifiche norme di ordine pubblico, induzione alla violazione del preavviso), escludono l'illiceità dello storno di dipendenti.

Trib. Trento, 3 maggio 2004.

- in *Il Diritto Industriale*, n. 3/05, pag. 328.

Premesso che alla stregua dell'art. 247, comma 1 c.p.p., che regola i casi e le forme delle perquisizioni anche nelle ipotesi di **provvedimenti di perquisizione e sequestro** previsti dagli artt. 250 e 252 c.p.p., le cose da ricercare, ed eventualmente da sequestrare, devono necessariamente essere o "*corpo di reato*" ovvero "*cose pertinenti al reato*", di guisa che la motivazione dei provvedimenti che autorizzano le perquisizioni ed i sequestri devono tenere conto di tali caratteristiche delle cose oggetto dei provvedimenti medesimi e devono pertanto **specificare le imputazioni** che sono a fondamento della ricerca, mediante l'indicazione, seppure sommaria ed approssimativa, delle **fattispecie criminose** contestate e dei **fatti specifici** imputati, deve ritenersi legittimo il decreto che indica specificamente sia le disposizioni che s'intendono violate sia i fatti specifici imputati, il tutto *per relationem* alla denuncia che costituisce parte integrante del provvedimento, essendone stata disposta la comunicazione unitamente al decreto stesso.

Trib. Salerno, 2 maggio 2004.

- in *Il Diritto Industriale*, n. 3/05, pag. 305.

Ai fini del riconoscimento della **concorrenza sleale per interposta persona** è richiesta, tra il terzo e l'imprenditore concorrente, una **particolare relazione** per effetto della quale l'attività del primo deve intendersi svolta anche nell'interesse del concorrente, pur non essendo richiesto un *pactum sceleris* e neppure che la condotta venga attuata o deliberata da entrambi, sempre che essa si qualifichi anche come compartecipazione psicologica quanto meno colposa: nel qual caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta.

La diffusione presso la clientela del concorrente di notizie relative all'inidoneità di quest'ultimo ad offrire sufficienti garanzie in termini di qualità dell'assistenza e di continuità nel tempo costituisce una condotta idonea a determinare il discre-

dito del ricorrente medesimo, rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c..

Ai fini della sussistenza della **concorrenza sleale per denigrazione** non è richiesta anche la falsità dei fatti affermati in quanto può costituire atto illecito, non conforme ai principi della correttezza professionale, anche la divulgazione di circostanze o notizie vere idonee a determinare discredito sui prodotti o sulle attività di un'impresa concorrente, ove la **divulgazione** venga effettuata in maniera **tendenziosa** e comunque **scorretta**, non essendo consentito all'imprenditore interessato sostituirsi al pubblico nella formulazione di quel giudizio che invece a quest'ultimo dovrebbe essere riservato.

Ricorre il requisito del *periculum in mora* in considerazione della possibilità che, nelle more del giudizio di cognizione, si verifichino irreparabili e gravi compromissioni del diritto alla libera iniziativa economica, consistenti, in particolare, nella perdita di clientela, nonché, in ogni caso, in considerazione della difficile quantificazione del danno.

* * *

MARCHI E BREVETTI

Cass., 20 aprile 2004, Sez. I, n. 7488.

- in *Rivista di diritto industriale*, n. 3/05, pag. 299.

Il **marchio d'insieme** si distingue dal marchio complesso: mentre quest'ultimo è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di essi costituente il c.d. cuore, assolutamente protetto per la sua originalità, nel marchio d'insieme, invece, si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la **combinazione** cui tali **elementi** danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un **valore distintivo** più o meno accentuato. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che il coelemento "color", inserito nell'ambito di un marchio d'insieme, potesse essere in sé proteggibile per la sua specifica distintività).

Cass., 14 settembre 2004, Sez. V, n. 36292.

- in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 3/05, II, pag. 227.

Integra il **reato** di cui all'art. 473 c.p. l'uso commerciale di marchi contraffatti, riprodotti su adesivi e pezzi di stoffa ("patches"), che non siano stati applicati al prodotto da contrassegnare, in quanto riveste autonoma rilevanza penale **l'uso del marchio in sé**, prescindendo dalla sua applicazione al prodotto industriale. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto correttamente integrata la fattispecie di cui all'art. 473 c.p. nell'uso di marchi contraffatti riprodotti in diverse migliaia di distintivi di squadre professionistiche di calcio, di serie A e B, nonché di squadre professionistiche di pallacanestro americane e di marche automobilistiche o motociclistiche, destinati ad essere applicati su determinati prodotti).

App. Milano, 29 settembre 2004.

- in *I Contratti*, n. 10/05, pag. 907, con nota di Claudia Morgana Cascione.

Nell'ambito dei **contratti di licenza di marchio**, relativi al settore dell'abbigliamento, il compimento di **attività esecutive** da parte della licenziataria, spintesi fino alla fase di commercializzazione del prodotto è un **segno** - secondo *l'id quod plerumque accidit* - ragionevolmente sintomatico della già intervenuta **conclusione** di un contratto di licenza.

Va escluso il risarcimento per il pregiudizio all'immagine commerciale della licenziataria in mancanza di prove atte a consentire una liquidazione in via equitativa e dirette a dimostrare che il danno si è effettivamente verificato in concreto.

Trib. Torino, 25 gennaio 2005, n. 492.

- in *Il Diritto Industriale*, n. 4/05, pag. 345.

Ai sensi dell'art. 75 L.I., ora art. 120, comma 3, Codice della proprietà industriale, l'indicazione di domicilio annotata nel **Registro dei Brevetti**, che vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione giudiziaria, è quella che risulta dall'originaria domanda di deposito dell'invenzione, ed una **modificazione** di tale **domicilio elettivo** non può che risultare da un **apposito atto**, a sua volta debitamente annotato, che rappresenti inequivocabilmente la volontà di sostituire l'originaria indicazione con quella successiva.

PUBBLICITA' INGANNEVOLE

Autorità Garante della concorrenza e del mercato, 2 febbraio 2005, n. 14018.

- in *Giustizia Civile*, n. 6/05, I, pag. 1675.

In conformità dell'orientamento costante dell'Autorità, sono **ingannevoli i messaggi** che, a fronte della particolare enfasi del *claim* principale diretto ad attirare l'attenzione dei consumatori, riportino, in **maniera poco chiara e visibile**, le **limitazioni** contenutistiche del servizio pubblicizzato. Nello specifico, sono ingannevoli i messaggi diretti a promuovere la sottoscrizione di abbonamenti a offerte di partite di calcio televisive che omettano di evidenziare completamente o parzialmente che: 1) l'offerta del servizio è limitata alle partite di calcio di cui altra società emittente detenga i diritti di ripresa e trasmissione (attraverso l'inciso "*tutto il campionato è relativo alle partite di serie A e B giocate sui campi Sky Italia*"); 2) l'impossibilità, per i sottoscrittori del pacchetto di abbonamento, di vedere alcune partite (nello specifico, gli anticipi pomeridiani).

Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria, 20 maggio 2005, n. 89.

- in *Il Diritto Industriale*, n. 4/05, pag. 404.

Posto che le avvertenze contenenti informazioni sui **limiti e le eccezioni alla promessa pubblicizzata** debbono **essere percepibili** anche dal consumatore meno provveduto, qualora non risultino tali, la disamina della sostanza informativa del messaggio diventa superflua essendo la leggibilità delle avvertenze prodromica ad ogni altra caratteristica di correttezza.

* * *

DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 6 ottobre 2005, Sez. II, causa C-120/04.

- in *Guida al Diritto*, n. 41/05, pag. 111.

Per garantire il consumatore medio ed **evitare il rischio di confusione** nel caso in cui un'azienda usi, come segno complesso, il **marchio** registrato da un'altra società e il proprio nome, è necessario effettuare una valutazione globale tra le due denominazioni. Nel verificare la sussistenza di un'identità tra marchio e segno complesso, bisogna tener conto dell'impressione d'insieme che ne possono ricavare i consumatori, senza che sia necessario accertare la prevalenza di una parte del segno, come il nome dell'azienda, sul marchio che mantiene una posizione distintiva autonoma. Nella tutela del diritto esclusivo, derivante dalla normativa comunitaria per coloro che hanno registrato un marchio secondo procedure nazionali, va presa in considerazione anche l'identità dei prodotti venduti, come elemento idoneo a dimostrare la sussistenza del rischio di confusione.

* * *

PROCEDIMENTO CIVILE

Cass., 5 agosto 2005, Sez. III, n. 16526.
- in *Guida al Diritto*, n. 37, pag. 66.

L'articolo 345 del c.p.c, comma 3, va letto nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio **dell'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova** e tra questi anche delle produzioni documentali. Tale disposizione, tuttavia, delinea anche le **eccezioni** al divieto di nuove prove, comprendendo, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa a esse non imputabile, le prove che il giudice di merito ritenga, nel quadro delle risultanze istruttorie **già acquisite**, indispensabili, perché suscettibili di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove definite rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia. Tali prove, proprio perché indispensabili, sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere a un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado. Resta, peraltro, fermo l'onere per il giudice di appello di dare conto dell'esercizio del potere di ammettere i nuovi mezzi di prova, anche quando abbiano carattere documentale. (Nella specie in applicazione dei principi esposti sopra, la Suprema corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse correttamente ed espressamente sottolineato la indispensabilità del documento prodotto per la prima volta in grado di appello in quanto - in una controversia volta alla liquidazione dei danni reclamati dall'amministratore di una società revocato dall'incarico senza giusta causa - diretto a dare dimostrazione di quale fosse il regime economico degli amministratori, in contrasto con quanto, in maniera apodittica, secondo l'appellante, affermato dal giudice di primo grado).

Cass., 11 maggio 2005, Sez. I, n. 9928.
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/05, pag. 702.

L'errore sulle generalità del convenuto, contenuto nella citazione nel giudizio di primo grado e nella relata di notificazione della medesima, **non comporta la nullità** di nessuno dei due atti, qualora sia **possibile identificare** con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'**effettivo destinatario**, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relati-

vo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

Cass., 4 maggio 2005, Sez. III, n. 9279.
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/05, pag. 687.

Il comportamento processuale della parte - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può, costituire **unica e sufficiente fonte di prova** e di convincimento del giudice, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già, acquisite al processo (nell'affermare il principio di diritto che precede, la corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva fondato il proprio convincimento di conoscenza da parte del locatore del mutamento della destinazione d'uso di un immobile locato per uso di "mostra" e adibito successivamente "al commercio al minuto di mobili usati", sulla base delle dichiarazioni rese dal locatore stesso, che aveva ammesso di recarsi abitualmente presso il locale in questione per riscuotere il canone).

Cass., 20 aprile 2005, Sez. un., n. 8214.
- in *Giustizia Civile*, n. 6/05, pag. XIV.

In caso di **notifica nelle mani del portiere**, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, **attestare** chiaramente **l'assenza** del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal comma 2 dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E' pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (enunciando il principio di cui in massima, le sezioni unite hanno disposto, ex art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, la cui nullità non era stata sanata, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato).

Cass., 5 aprile 2005, Sez. I, n. 7074.
- in *Giustizia Civile*, n. 6/05, I, pag. 1466.

La **nullità della citazione** per omessa o incerta determinazione del *petitum* (art. 164, comma 4 c.p.c.), inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, **non sussiste** qualora, nell'atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l'attore abbia **indicato i titoli** dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese; l'accertamento sul punto è riservato **all'apprrezzamento del giudice del merito**, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione completa, coerente e logicamente congruente (nella specie, concernente la revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente del fallito, la Corte di cassazione ha giudicato incensurabile la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità della citazione, ritenendo sufficientemente determinato il *petitum*, in quanto l'attore aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia delle rimesse effettuate nel periodo c.d. "sospetto", indicando in via orientativa il relativo importo e rinviando la sua esatta determinazione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, di cui aveva chiesto l'assunzione).

Cass., 15 febbraio 2005, Sez. II, n. 3018.
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/05, pag. 659.

Nel caso di **morte** (o di perdita della capacità giuridica) di una parte costituita in giudizio, la **mancata dichiarazione dell'evento** ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., **non impedisce** alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della **chiamata in giudizio dei successori** di detta parte, dovendosi in questo caso il termine riassunzione intendersi impropriamente usato come atto d'impulso processuale non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla.

L'immissione nel possesso dei beni ereditari non comporta di per sé accettazione dell'eredità, atteso che l'art. 460 c.c., attribuisce al chiamato, in quanto tale, e pertanto anche anteriormente all'accettazione e addirittura senza bisogno della loro materiale apprensione, il potere di esercitare le azioni possessorie a tutela degli stessi beni.

Cass., 21 gennaio 2005, Sez. unite civili, n. 1238.

- in *Il Foro Italiano*, n. 9/05, II, pag. 2402, con nota di Remo Caponi.

Qualora la **notificazione del ricorso per cassazione** diretta ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. non si sia perfezionata per la **morte** del destinatario, si deve assegnare un ulteriore termine perentorio per **rinnovare** la notificazione.

Cass., 13 gennaio 2005. Sez. III, n. 560.
- in *Giustizia Civile*, n. 6/05, I, pag. 1498.

La disciplina della **concorrenza sleale** di cui agli artt. 2598 ss c.c. è **applicabile** solamente alla concorrenza **tra imprenditori** esercenti una **medesima attività industriale o commerciale**; essa non può, pertanto, essere invocata a tutela di un preteso sviamento di clientela, che l'avvocato lamenti per fatto di altro professionista forense, soccorrendo al riguardo, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 2043 c.c..

La denuncia (non calunniosa) al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti non è per il denunciante fonte di responsabilità per i danni, che il professionista denunciato abbia eventualmente patito a causa dell'esercizio dell'azione disciplinare.

Cass., 13 gennaio 2005, Sez. un., n. 458 ord..

- in *Giustizia Civile*, n. 6/05, I, pag. 1503, con nota di Rosaria Giordano.

Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. **140 c.p.c.**, al fine del rispetto del **termine di impugnazione** è sufficiente che il ricorso stesso sia stato **consegnato all'ufficiale giudiziario** entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c. prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 1 c.p.c., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante

raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Cass., 10 novembre 2004, Sez. III, n. 21367.

- in *Il Corriere Giuridico*, n. 9/05, pag. 1230, con nota di Chiara Petrillo.

Il **capo accessorio di condanna** al pagamento delle **spese giudiziali** è sempre **immediatamente esecutivo** in virtù del disposto dell'art. 282 c.p.c. al pari di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria, anche ove essi abbiano carattere accessorio rispetto ad una pronuncia di accertamento o costitutiva.

App. Caltanissetta, 31 marzo 2005.

- in *Il Foro Italiano*, n. 9/05, I, pag. 2377.

E' **inammissibile l'istanza di sospensione** dell'efficacia esecutiva della **sentenza appellata**, qualora non sia stata proposta contestualmente all'atto di impugnazione, ma sia stata **formulata all'udienza** di prima comparizione.

Trib. Padova, 20 maggio 2005.

- in *Il Corriere Giuridico*, n. 9/05, pag. 1260.

Per la configurabilità del **conflitto di interessi** ex art. 78 comma 2 c.p.c. è sufficiente che i rispettivi interessi del rappresentante e del rappresentato siano anche solo **potenzialmente antitetici**, dovendosi compiere la relativa verifica in astratto ed *ex ante* in relazione alla oggettiva esistenza della materia del contendere.

Trib. Brescia, 25 gennaio 2005.

- in *Le Società*, n. 8/05, pag. 1051.

Nel caso in cui sia **chiamato in causa un terzo**, è inammissibile l'istanza di fissazione dell'udienza notificata dall'attore in pendenza del termine assegnato dal terzo chiamato al convenuto per la

notifica della memoria di replica alla comparsa di costituzione.

Trib. Milano, 21 giugno 2004.

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 9/05, I, pag. 1835.

La **domanda cautelare** consistente nell'ordine di chiedere la **cancellazione** delle **trascrizioni** eseguite dalla parte resistente a proprio favore presso le conservatorie dei registri immobiliari riguardo a determinate unità immobiliari di proprietà della parte ricorrente è inammissibile a motivo della incoercibilità del richiesto provvedimento la cui attuazione sarebbe affidata unicamente alla volontà della parte resistente.

La possibilità di richiedere direttamente al conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla cancellazione di trascrizioni eseguite in mancanza di un titolo idoneo ex art. 2652 e 2653 c.c. impedisce l'accoglimento di domande cautelari finalizzate a tale scopo, non potendosi neanche applicare, in tale ipotesi, il disposto di cui all'art. 2668 c.c. sulla cancellazione *ope iudicis* delle trascrizioni.

Trib. Bergamo, 5 aprile 2004.

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 9/05, I, pag. 1837.

Nel giudizio di **reclamo cautelare** ex art. 669 *terdecies* c.p.c., proposto contro il rigetto di una domanda cautelare, è **inammissibile la richiesta di consulenza tecnica**.

* * *

PROCESSO ESECUTIVO E PROCEDIMENTI SOMMARI

Cass., 26 luglio 2005, Sez. III, n. 15615.
- in *Guida al Diritto*, n. 37/05, pag. 48, con nota di Francesco Madeo.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, il **credito** assoggettato al pignoramento, **deve esistere al momento della dichiarazione positiva** resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, **al momento in cui la sentenza** pronunciata in tale giudizio **ne accerta l'esistenza**, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento determini una qualche nullità del processo esecutivo. Tanto si desume, sia sulla base di un'interpretazione del diritto di azione in via esecutiva conformemente al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia da un indice normativo, desumibile dall'art. 547 del c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo ai fini dell'esistenza dell'oggetto dell'espropriazione al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento.

Cass., 8 luglio 2005, Sez. unite, n. 14366.
- in *Guida al Diritto*, n. 36/05, pag. 73.

La notificazione del **decreto ingiuntivo**, emesso in danno di un soggetto determinato, conferisce al **destinatario** della notificazione, la qualità di parte tenuta a effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso, con la conseguenza che l'ingiunto è il soggetto che ha **interesse a proporre l'opposizione** per far valere la sua estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Deriva, da quanto precede, pertanto, che in caso di decreto ingiuntivo per un credito maturato nei confronti di una disciolta Unità sanitaria locale - emesso in danno della regione Campania, sussiste il difetto di legittimazione a proporre opposizione dell'organo regionale rappresentalo dalla gestione liquidatoria dell'unità sanitaria locale, in persona del direttore *pro tempore* della Asl.

Trib. Milano, 20 giugno 2005, Sez. III, n. 7168.

- in *Giustizia a Milano*, n. 6/05, pag. 48.

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della **inesistenza** della relativa **notificazione** (come ogniqualvolta essa viene effettuata in luogo o a mani di persona privi di alcun tipo di relazione con l'ingiunto), da quella in cui se ne deduce viceversa la **nullità**: nel primo è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'**opposizione all'esecuzione** a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo quello invece dell'**opposizione tardiva** ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma. (Nel caso di specie, stante la genericità delle conclusioni "*dichiarare la nullità e/o l'inesistenza o comunque l'inefficacia del precetto notificato per le causali predette*", la domanda dell'opponente è stata qualificata sia come domanda di accertamento della nullità della notificazione, sia come domanda di accertamento dell'inesistenza della notifica.)

Cass., 15 marzo 2005, Sez. III, n. 5632.
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 4/05, pag. 669.

Ai fini dell'individuazione del mezzo di **impugnazione** avverso le opposizioni esecutive, assume decisivo rilievo la qualificazione data dal giudice del merito al rapporto controverso, indipendentemente da quella data dalla parte, di modo che è esperibile **l'appello se** l'azione è stata qualificata come **opposizione all'esecuzione** ed è, invece, esperibile il **ricorso per cassazione**, ai sensi dell'art. 111 cost., se l'azione sia stata qualificata come **opposizione agli atti esecutivi**, fermo restando che, se vi sia stata una doppia qualificazione da parte di quel giudice, il regime delle impugnazioni si correla a quella rispettivamente riferibile a ciascun capo della decisione.

Trib. Lecce, 31 ottobre 2004.

- in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/05, II, pag. 778.

Il creditore ipotecario può procedere alla vendita forzata del bene pure in costanza del sequestro penale del bene stesso disposto ex art. 322 *ter* cod. pen. dalla autorità giudiziaria penale successivamente al pignoramento. Peraltro, il decreto di trasferimento all'aggiudicatario non comporta l'ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione del sequestro penale.

OSSERVATORIO

DIRITTO BANCARIO

CONTO CORRENTE BANCARIO – COMPENSAZIONE TRA PIÙ CONTI.

– Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, del 16-28 settembre 2005, n. 18947.

Con la pronuncia menzionata in epigrafe, la Suprema Corte, ha stabilito il principio per cui *"in tema di operazioni bancarie in conto corrente, il principio fissato dall'art. 1853 c.c., secondo il quale, ove coesistano più rapporti tra la banca ed il correntista, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, in assenza di patto contrario, va affermato anche nel caso in cui i rapporti siano ancora in corso, salvo il dovere di ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali, in ossequio al principio della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto"*.

La Corte di Cassazione, ha, in particolare, posto l'accento sulla rilevanza della comunicazione della facoltà di compensazione.

Infatti, mentre la disciplina civilistica della compensazione regola un fenomeno estintivo che presuppone già esauriti i cicli vitali dei rapporti, la compensazione eseguita su rapporti ancora in corso riguarda una situazione dinamica, ancora in piena evoluzione, nella quale si rilevano due contrapposte esigenze.

Da un lato, vi è l'esigenza del correntista che, in buona fede, può fare affidamento sulla disponibilità dei fondi sul conto attivo, ignorando che la banca abbia deciso di avvalersi della facoltà di compensazione; dall'altro, vi è l'esigenza di liquidità della banca e la garanzia sulla quale essa ha fatto affidamento. Siffatti interessi, secondo la Suprema Corte, possono essere ragionevolmente bilanciati mediante l'applicazione del **principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto**. Questo opera come un criterio di reciprocità che si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (per tutte Cass. n. 12310 del 1999; n. 20399 del 2004; n. 14605 del 2004; n. 5240 del 2004)

La buona fede costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene

violato sia qualora una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, sia qualora il comportamento tenuto non sia stato improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano il contenuto della buona fede.

La parte è dunque tenuta ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, tollerando anche inadempimenti ovvero comportamenti della controparte che però non pregiudichino sensibilmente il proprio interesse (Cass. n. 5240 del 2004).

Quanto alle conseguenze della mancata comunicazione, secondo la Corte l'eventuale violazione non incide sull'opponibilità della causa estintiva, bensì rileva sotto il profilo dell'eventuale aggravamento del danno eventualmente subito dal correntista. La mancata tempestività della comunicazione può peraltro essere giustificata dalla sopravvenienza di fatti che, evidenziando il mutamento delle condizioni patrimoniali del correntista, incidono sulla solvibilità del medesimo e giustificano il ricorso immediato da parte della banca alla compensazione. In difetto di ogni elemento in grado di prefigurare una situazione di pericolo, la **compensazione effettuata senza procedere alla "pronta comunicazione"** della compensazione, per le considerazioni sopra svolte, e invece suscettibile di determinare la responsabilità della banca, per l'aggravamento del danno eventualmente subito dal correntista.

DIPARTIMENTO DIRITTO BANCARIO:

Paola Guidi

(p.guidi@lascalaw.com);

Raffaella Tavacca

(r.tavacca@lascalaw.com);

Simona Daminelli

(s.daminelli@lascalaw.com);

Laura Terenzi

(l.terenzi@lascalaw.com);

Sabrina Savazzi

(s.savazzi@lascalaw.com);

Cesare Grassini

(c.grassini@lascalaw.com);

Guido Malberti

(g.malberti@lascalaw.com).

DIRITTO FALLIMENTARE

LA REVOCABILITÀ DEL PAGAMENTO DEL TERZO.

Con la sentenza in esame del 12 agosto 2005, n. 16874 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), la **Suprema Corte a Sezioni Unite** è intervenuta con il preciso scopo di comporre il conflitto sorto in giurisprudenza in merito alla possibilità di esperire **l'azione revocatoria relativamente a pagamenti eseguiti dal terzo** con danaro proprio e senza che lo stesso abbia esercitato la propria facoltà di rivalsa nei confronti del debitore principale fallito, fornendo delle precise indicazioni anche in merito alla ripartizione dell'onere della prova fra fallimento istante e creditore convenuto in giudizio. Sul punto, infatti, si rinvengono due differenti posizioni in giurisprudenza. In base ad un primo orientamento, se il terzo esegue un pagamento con somme proprie, senza esercitare l'azione di rivalsa prima del fallimento, il pagamento costituisce un atto neutro, influente sulla par condicio, perché non idoneo a determinare una riduzione di attivo o un incremento di passivo, in quanto il terzo non potrebbe trovarsi in posizione diversa dall'originario creditore. Un secondo orientamento, invece, ha affermato che, quando il versamento del terzo sia stato eseguito sul conto corrente del debitore fallito, il principio poc'anzi indicato non può trovare applicazione, perché il versamento stesso sarebbe attratto nel rapporto di conto corrente, nel cui ambito darebbe luogo ad una semplice variazione quantitativa, traducendosi in una posta attiva del correntista, come tale rientrando nella sua titolarità e disponibilità.

Nella decisione in esame, la Suprema Corte, aderendo al primo orientamento giurisprudenziale esposto (i.e. il pagamento del terzo può essere revocato esclusivamente quest'ultimo abbia eseguito il pagamento avvalendosi, direttamente o indirettamente, del denaro del fallito, ovvero quando, prima del fallimento, abbia utilmente effettuato la rivalsa), ha affermato che il creditore convenuto in revocatoria, che eccepisca la provenienza dal terzo del pagamento revocando, è tenuto a fornire la prova delle proprie asserzioni. In particolare, la Cassazione ritiene che **l'accipiens debba provare che il pagamento provenga dal terzo fideiussore** e che l'obbligazione di garanzia da questi assunta derivi da un **contratto munito di data certa**. Una volta comprovato che il pagamento è stato eseguito dal terzo, grava, invece, **sul curatore l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, che la somma**

è stata fornita dal fallito. Per quanto concerne, in particolare, il pagamento eseguito dal terzo fideiussore mediante rimessa sul conto corrente del debitore poi fallito, la Cassazione svolgendo approfondite critiche all'orientamento che attribuisce carattere solutorio ai pagamenti del terzo sulla scorta della presunta attrazione di questo al diaframma del rapporto di conto corrente, ritiene di dover condividere la tesi propugnata dall'orientamento prevalente, secondo cui la rimessa eseguita dal terzo sul c/c bancario del debitore successivamente fallito costituisce ex se un atto neutro, con valenza meramente contabile. Occorre verificare la natura del negozio giuridico da cui la rimessa proviene, allo scopo di stabilire se il pagamento sia o meno dovuto, sia annullabile o revocabile, distinguendo, all'interno delle rimesse, se queste siano riferibili al correntista, al terzo debitore del fallito ovvero al terzo che sia anche debitore della banca.

Qualora il pagamento sia riferibile al garante potrà trovare attuazione che il principio dell'autonomia contrattuale che consente al fideiussore di uno scoperto di c/c bancario di estinguere il proprio debito di garanzia in modo indiretto (cioè mediante accredito della somma sul conto del fallito), anziché mediante versamento diretto alla banca, senza che tale pagamento possa essere assoggettato a revocatoria.

DIPARTIMENTO DIRITTO FALLIMENTARE:

Luciana Cipolla
(l.cipolla@lascalaw.com);

Daniela Calvano
(d.calvano@lascalaw.com);

Monica Biella
(m.biella@lascalaw.com);

Simone Bertolotti
(s.bertolotti@lascalaw.com);

Flora Schiavenato
(f.schiavenato@lascalaw.com);

Enrico Troianiello
(e.troianiello@lascalaw.com).

DIRITTO SOCIETARIO

I FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

La riforma societaria ha introdotto nell'ordinamento **l'istituto della postergazione dei crediti per i finanziamenti dei soci alla società**, in presenza di particolari condizioni, con la precisazione che, se il rimborso del prestito è avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, esso deve essere restituito (art. 2647 c.c.). La postergazione consiste nel posticipare il rimborso dei crediti, concessi alla società dai soci, rispetto ad altri coesistenti crediti di contemporanea e futura scadenza, al fine di disincentivare la pratica dei finanziamenti che i soci attuano per rimediare alla sottocapitalizzazione, senza tuttavia immettere il valore nel capitale della società ed assumendo, in tal modo, la veste di creditori sociali. La nuova istituzione si presenta come adeguato strumento per acquisire al capitale della società i contributi erogati a credito dai soci, riservando a questi, in alcuni casi, lo stesso trattamento del capitale. Ciò significa che il loro rimborso avverrà soltanto dopo la soddisfazione degli altri crediti, per evitare il conflitto con gli altri creditori.

Il legislatore ha disposto che la **postergazione si applicherà solo in presenza di due specifiche circostanze**, che hanno caratterizzato l'operazione di credito dei soci, consistenti:

1. la prima, nell'**eccessivo squilibrio provocato dall'indebitamento** della società rispetto al patrimonio netto;
2. la seconda, nella presenza di una **situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento**.

Per quanto riguarda la prima condizione, nell'ipotesi di una controversia giudiziaria, il giudice potrà ricorrere ad un esperto in finanza di impresa, per acquisire un parere sulla compatibilità del finanziamento dei soci con la dimensione e la solvibilità del patrimonio netto della società, al fine di valutare se quel finanziamento avrebbe potuto essere agevolmente richiesto al mercato dei capitali. In generale, poi, indipendentemente dall'acquisizione di un esperto, vi è la possibilità di trarre spunto dalla regola, prevista per le S.p.A., relativa alla misura dell'indebitamento massimo contraibile dalla società con l'emissione di prestiti obbligazionari. L'art. 2412 c.c. indica questa misura nel doppio del valore del capitale nominale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questo criterio viene abbandonato dalla legge solo se la società ricorre al finanziamento di investitori professionali o concede specifiche garanzie reali o se si tratta di società

quotate nei mercati regolamentati. Potrà, in concreto, considerarsi squilibrato, e quindi sospetto, l'indebitamento contratto dalla società con i propri soci quando venga superato il limite sopra indicato. La postergazione cerca, quindi, di impedire che il prestito, dopo aver svolto la funzione di apparente incremento del capitale sociale, venga restituito ai soci prima che siano stati soddisfatti gli altri debiti societari.

Per quanto concerne la seconda condizione, essa riguarda la ricostruzione a posteriori della situazione finanziaria nel tempo in cui la società si è rivolta ai propri soci per ottenere credito. Ai fini della ricostruzione, sarà necessario valutare la convenienza, in rapporto all'interesse della società, di assumere il relativo debito piuttosto che aumentare il capitale, invitando i soci a sottoscriverlo. L'accertamento dovrà essere compiuto dall'autorità giudiziaria, qualora la posizione presa dagli amministratori venga contestata dal socio creditore, ricorrendo eventualmente ad una consulenza tecnica, che descriva la situazione finanziaria della società al tempo dell'indebitamento.

Altro elemento non facile da individuare è costituito dalla determinazione dei limiti della postergazione. La dottrina ritiene che la postergazione dei crediti dei soci potrebbe applicarsi soltanto rispetto ai crediti coesistenti ai terzi, nel momento della scadenza dei primi, se questi sono sorti in un momento di eccessivo squilibrio dell'indebitamento sociale rispetto al patrimonio netto; laddove potrebbe essere attuata a favore di tutti i creditori, fino alla liquidazione della società, se i soci hanno concesso il finanziamento in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole che la società chiedesse loro un conferimento al capitale.

DIPARTIMENTO CORPORATE - M&A:

Carlo Emanuele Rossi
(e.rossi@lascalaw.com);

Claudia Casagrande
(c.casagrande@lascalaw.com);

Danilo Restuccia
(d.restuccia@lascalaw.com);

Valentina Zanelli
(v.zanelli@lascalaw.com);

Weiwei Luo
(w.luo@lascalaw.com).

MERCATI FINANZIARI

COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI.

Il 22 settembre 2005, in attuazione della Direttiva comunitaria 2002/65/CE, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 190** in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Oggetto

Il decreto legislativo si applica ai **contratti aventi per oggetto servizi finanziari** conclusi tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a **distanza** organizzato dal fornitore che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Le disposizioni del decreto legislativo si applicano esclusivamente:

- all'accordo iniziale per i contratti costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo,
- quando è eseguita la prima operazione se non vi è un accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali.

Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza

Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato, nella **fase delle trattative** devono essere fornite al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni riguardanti:

- il fornitore, il servizio finanziario, il contratto a distanza, il ricorso.

Diritto di recesso

Il consumatore dispone di un **tempo di 14 giorni (trenta per i contratti aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali) per recedere** dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

In linea generale, il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

- dalla data della conclusione del contratto (tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita),
- dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni previste, se tale data è successiva a quella di cui al punto precedente. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante il periodo per l'esercizio del diritto di recesso.

Esclusione del diritto di recesso

Il diritto di recesso non si applica:

- ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso;
- alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;
- alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale.

Sanzioni

Il fornitore che contravviene alle norme del decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il **contratto è nullo** nel caso in cui il fornitore **ostacola l'esercizio del diritto di recesso** ovvero non rimborsa le somme eventualmente pagate dal consumatore, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale.

La nullità può essere **fatta valere solo dal consumatore**.

Irrinunciabilità dei diritti

I diritti attribuiti al consumatore sono irrinunciabili ed è nulla ogni pattuizione contraria.

La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

DIPARTIMENTO MERCATI FINANZIARI/REAL ESTATE:

Christian Faggella

(c.faggella@lascalaw.com);

Sabrina Galmarini

(s.galmarini@lascalaw.com);

Vittorio Accarino

(v.accarino@lascalaw.com);

Walter Di Monte

(w.dimonte@lascalaw.com).

INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY

MISURE CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE E LA CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI: "IL PACCHETTO PISANU".

Il 31 luglio 2005 è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 144 del 27 luglio 2005 ("*Nuove norme per il contrasto del terrorismo internazionale*", di seguito, L. 155/2005).

Il provvedimento **interviene in modo rilevante in tema di comunicazioni telefoniche e telematiche.**

L'art. 6 della L. 155/2005 modifica le norme in tema di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico disposte dal Titolo X del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003, di seguito, CP) e sospende fino al 31 dicembre 2007 l'applicazione delle norme che dispongono o permettono la cancellazione dei dati.

Fino a tale data tutti i fornitori di una rete di rete pubblica di comunicazione o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (tra cui gli *internet provider*) dovranno conservare tutti i dati del traffico telefonico e telematico, anche se non relativi alla fatturazione.

E' modificato anche il testo dell'art. 132 CP, originariamente riferito al solo traffico telefonico. La conservazione dei dati - per un periodo complessivo di quattro anni ed ai soli fini di repressione dei reati - viene estesa anche alle chiamate senza risposta ed è introdotto l'obbligo di conservazione dei dati relativi al traffico telematico: tali dati (salvo i contenuti) dovranno essere conservati per sei mesi, sempre per la repressione di attività criminali, nonché per ulteriori sei mesi ai soli fini di contrasto di reati informatici e di criminalità organizzata.

Maggiore potere è riconosciuto nelle indagini al Pubblico Ministero: in base al nuovo comma 4-bis dell'art. 132 CP, infatti, egli può disporre l'acquisizione dei dati con proprio decreto motivato, salvo successiva approvazione del giudice entro le successive quarantotto ore (originariamente l'acquisizione dei dati poteva essere richiesta solo dal giudice).

Nuove disposizioni riguardano, inoltre, chiunque gestisca un **pubblico esercizio** (o un circolo privato) in cui siano **disponibili al pubblico** (o ai soci) terminali connessi ad internet.

Tali soggetti sono tenuti a richiedere una **specifica licenza** al Questore, secondo le procedure a

tale fine precisate dalla circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 29 agosto 2005.

Per gli esercizi già operanti, la licenza doveva essere richiesta entro il 26 settembre 2005. Diversamente, la data di inizio attività non può essere anteriore al rilascio della licenza o, in alternativa, allo scadere del termine (sessanta giorni) previsto per il rilascio.

La licenza è aggiuntiva rispetto alle altre discipline autorizzatorie e riguarda l'offerta di qualsiasi servizio di telecomunicazione (inclusa la trasmissione di fax mediante tecnologia voip) con la sola esclusione dell'installazione di "*telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale*".

I titolari o gestori di simili servizi sono anche tenuti a **monitorare le operazioni** dei loro utenti, nonché ad **acquisire preventivamente i loro dati anagrafici.**

Le misure che a tale fine devono adottarsi sono precisate dal Decreto Interministeriale del 16 agosto 2005, disposto secondo il comma 4 dell'art. 7 della L. 155/2005. I gestori devono identificare chi accede ai servizi, acquisendone i dati anagrafici. Inoltre, devono essere adottate le misure fisiche e tecnologiche necessarie ad impedire l'accesso a soggetti non identificati (disposizione estesa anche all'offerta di accesso mediante tecnologia senza fili, o wi-fi). I dati relativi a data ed ora delle comunicazioni effettuate (con l'esclusione dei contenuti) devono essere conservati, con modalità tali da permetterne l'abbinamento univoco al terminale utilizzato dall'utente, fino al 31 dicembre 2007. La conservazione deve essere disposta con modalità informatiche, in modo da assicurare l'inalterabilità e la non accessibilità dei dati da parte di soggetti non autorizzati; i gestori, infine, devono provvedere ad informare gli utenti delle condizioni di utilizzo del servizio, mediante comunicazioni redatte anche in lingue straniere.

DIPARTIMENTO INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY:

Daniela De Pasquale

(d.depasquale@lascalaw.com);

Mara Beretta

(m.beretta@lascalaw.com);

Federico Morelli

(f.morelli@lascalaw.com);

Laura Garbati

(l.garbati@lascalaw.com);

Luisa Fiorina

(l.fiorina@lascalaw.com).

DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E "ADR"

NUOVE TENDENZE DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE TRA CONIUGI.

Le più recenti pronunce in materia di addebito della separazione coniugale, evidenziano gli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali sull'argomento, mostrando una tendenza sempre crescente a circoscrivere l'ambito delle ipotesi di addebito, anche in relazione alle modifiche del costume sociale.

Com'è ben noto, in forza del disposto dell'art. 151, comma 2 del codice civile, quando il Giudice pronuncia la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, **a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in relazione al suo comportamento** contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

La dichiarazione di addebito, dunque, dopo la riforma del 1975, è solo eccezionale (mentre nel previgente regime, al contrario, la separazione poteva essere dichiarata soltanto per "colpa") posto che il giudice la pronuncia solo se richiesto; ai fini della pronuncia di separazione è invece sufficiente la sola verifica dell'intollerabilità della convivenza.

La violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio assume rilevanza ai fini dell'addebito solo se abbia dato causa all'intollerabilità della convivenza risultando, pertanto, privi di rilevanza i comportamenti tenuti dal coniuge durante il procedimento di separazione. Ne consegue che la condotta violatrice dei doveri matrimoniali, di per sé, non potrà condurre alla pronuncia di addebito ma sarà necessario procedere alla valutazione della fattispecie concreta, caso per caso, con riferimento a quella data situazione, a quello specifico menage coniugale.

Il giudice di merito, pertanto, nel procedere all'accertamento dell'esistenza del nesso causale, escluderà l'addebito a carico del coniuge che ha violato i doveri matrimoniali, qualora gli episodi denunciati ed accertati risultino essere la conseguenza, e non già la causa, della ricordata intollerabilità e procederà ad una valutazione globale e alla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro.

Per quanto riguarda, poi, la configurabilità del nesso di causalità, si rileva come inizialmente si fosse soliti affermare il principio in forza del quale la violazione dei doveri matrimoniali da parte di un coniuge può trovare giustificazione nel comportamento dell'altro, diversamente da quanto si ritiene

attualmente, laddove si afferma che non può comunque essere giustificata la violazione grave da parte di un coniuge, in quanto conseguenza di una meno grave dell'altro.

Alla stessa stregua, si ritiene, infine, irrilevante l'eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alle violazioni dei doveri matrimoniali da parte dell'altro, vertendosi, nello specifico, in materia in cui i diritti e doveri sono indisponibili.

E' indubbio, quindi, che la pronuncia di addebito conservi, nella disciplina vigente, una **funzione sanzionatoria** che, in passato, era assegnata alla separazione per colpa; mentre, però, in una prima fase la giurisprudenza sembrava prediligere un'interpretazione estensiva delle ipotesi di addebitabilità, recentemente, proprio in relazione alle modifiche del costume sociale, le pronunce hanno circoscritto le ipotesi specifiche.

Così, ai fini dell'addebito, **non è sufficiente il riscontro dell'infedeltà da parte del coniuge**, soprattutto in presenza di singoli episodi isolati, occorrendo invece una valutazione complessiva dei fatti e del comportamento di entrambi i coniugi, soprattutto con riferimento del contesto sociale e ambientale nel quale esso si colloca e del conseguente pregiudizio che tale infedeltà arreca alla personalità dell'altro coniuge.

In due recenti pronunce – precisamente del 10/3/2005 n. 5283 e 2/4/2005 n. 6922 – la Corte di Cassazione ha confermato tale proprio indirizzo. Nel primo caso ha ritenuto privo di rilievo – ai fini dell'addebito - il singolo episodio di ricorso alla violenza verificatosi durante tutta la vita di coppia, in assenza della prova di reiterate violenze perpetrate dal marito nel corso del matrimonio. Analogamente, nella seconda delle sentenze indicate, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di censura avverso la Corte d'Appello di Bologna, laddove questa aveva ritenuto infondata la domanda di addebito chiesta dal marito nei confronti della moglie, sul presupposto che il lamentato abbandono di quest'ultima dalla casa coniugale, si era verificato quando ormai la convivenza era già irrimediabilmente compromessa.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO CIVILE, FAMIGLIA E ADR:

Paola Ventura
(p.ventura@lascalaw.com);

Paolo Antonucci
(p.antonucci@lascalaw.com);

Stefano La Porta
(s.laporta@lascalaw.com).

ESECUZIONI IMMOBILIARI

INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN CASO DI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI, DI CUI ALLA DIRETTIVA 85/577/CEE, AI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARI, ANCHE SE MERA PARTE INTEGRANTE DI UN INVESTIMENTO FINANZIARIO.

Con due recentissime sentenze (Corte di Giustizia, 25 ottobre 2005, n. C-350/03 e n. C-229/04, per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) la Corte di Giustizia dissolve, in maniera definitiva, i dubbi interpretativi sorti in relazione all'applicabilità della Direttiva del Consiglio 85/577/CEE, concernente la **tutela dei consumatori per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, ai contratti di compravendita immobiliare, anche se inseriti nell'ambito di contratti di investimento.**

Le richieste di pronuncia vengono sollevate dal giudice tedesco, in relazione a fattispecie contrattuali complesse, nelle quali la compravendita si inserisce, come elemento, all'interno di prodotti di investimento finanziario.

La semplice compravendita dei beni immobili, infatti, viene già di per sé esclusa dall'ambito di applicazione della norma vincolistica dall'art. 3, n.2, lett. a) della citata direttiva che annovera, fra i casi di esclusione: *"I contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili ed ai contratti relativi ad altri diritti concernenti i beni immobili"*, norma ripresa, nella legislazione italiana, dalla disciplina attuativa di cui al d.lgs. 15.1.1992, n. 50, all'art. 3 n.1 a) ora sostituito dall'art. 46, n. 1 lett. a) del d.lgs. n. 206 del 06/09/05 *"Codice del Consumo"*.

L'applicabilità della Dir. 85/577/CEE assume rilevanza in relazione al diritto di recesso, da esercitarsi entro sette giorni, riconosciuto in capo al consumatore, in considerazione dell'*"effetto sorpresa"* delle proposte formulate in condizioni di vendita a domicilio.

Con la sentenza 13.12.2001, relativa al caso Heining, **tale diritto è stato ritenuto applicabile anche ai mutui ipotecari** (stipulati in condizioni di vendita a domicilio), in quanto, l'ipoteca a garanzia delle obbligazioni del mutuatario non è stata ritenuta elemento caratterizzante del contratto, idonea a fare ricadere la fattispecie nella norma di esclusione di cui al citato art. 3, n.2, lett.a).

Nei due casi ora in esame, la difesa dei consumatori tenta di ottenere un'estensione del diritto di

recesso anche ai contratti di finanziamento implicanti l'acquisto di un bene immobile.

Il caso Schulte (causa C-350/03), in particolare, riguarda una compravendita immobiliare realizzata attraverso la stipulazione di un mutuo ipotecario, il cui pagamento rateale viene assicurato dai proventi della locazione dell'intero complesso immobiliare, gestita direttamente da una società collegata alla stessa banca erogatrice.

Come rilevato dal giudice a quo, con tale schema contrattuale il consumatore si assume il rischio dell'intera operazione, essendosi obbligato, con tutto il proprio patrimonio, all'adempimento delle obbligazioni relative al credito fondiario.

Infatti, anche se la Corte conclude con l'esclusione dell'applicabilità della Direttiva 85/577/CE ai contratti di investimento implicanti una compravendita immobiliare, richiama gli Stati membri alla necessità di garantire che le rispettive normative prevedano misure appropriate di tutela dei consumatori, proprio nei casi di esclusione dall'obbligo di informazione sul diritto di recesso, come del resto, già previsto dall'art. 4 della Direttiva.

Le due pronunce si collocano in un momento di forte interesse della UE per il credito ipotecario, testimoniato dal recente Libro Verde che, presentato dalla Commissione lo scorso 19 luglio, suggerisce l'opportunità di un intervento della Comunità per una maggiore integrazione dei mercati immobiliari e dei servizi finanziari correlati.

Tale documento, nel sottolineare l'importanza cruciale del fenomeno per l'economia di tutti gli Stati membri, ci ricorda che, alla fine del 2004, erano ancora da rimborsare mutui ipotecari per la casa di abitazione per un valore complessivo pari a circa il 40% del PIL dell'Unione Europea.

DIPARTIMENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI:

Silvia Folcini

(s.folcini@lascalaw.com);

Laura Gotti

(l.gotti@lascalaw.com);

Isabella Rago

(i.rago@lascalaw.com);

Diego Tresoldi

(d.tresoldi@lascalaw.com);

Luigi Menegazzoli

(l.menegazzoli@lascalaw.com).

BREVISSIME

POLIZZE E SERVIZI ON - LINE.

A far data dal 10.10 u.s., è diventato operativo il decreto legislativo n. 190/05, che recepisce le norme Ue sulle attività finanziarie. In particolare, conformandosi alla direttiva 2002/65/Ce, il legislatore ha cercato di assicurare idonea tutela ai consumatori che stipulano contratti a distanza aventi ad oggetto servizi finanziari (ovvero servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento). (s.d.)

* * *

AUTOVELOX SENZA AGENTI.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 21 luglio 2005, n. 15348, ha stabilito che, prima delle modifiche apportate dal Dl. 121/02 e dalla novella del 2003 al codice della strada, gli autovelox erano sempre utilizzabili senza agenti di polizia, atteso che il legislatore poneva come unico limite che gli apparecchi fossero omologati e approvati. (s.d.)

* * *

RIDUZIONE DELLE TASSE SUI MARCHI COMUNITARI.

Dal 1° novembre 2005, la tassa per il deposito di una domanda di marchio comunitario, la tassa di registrazione di un marchio comunitario e le spese per il rinnovo del periodo di validità di un marchio comunitario saranno sensibilmente ridotte, a tutto vantaggio delle imprese che intendano investire nella tutela della proprietà intellettuale. (f.m.)

* * *

DETASSAZIONE DEI BREVETTI NAZIONALI.

L'art. 48 del disegno di legge alla Finanziaria 2006, al fine di favorire la competitività delle imprese, prevede che "*istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli d'utilità e di brevetti per disegni e modelli ornamentali*" siano totalmente esenti dall'imposta di bollo. Nelle prossime edizioni di Iusletter verrà dato conto della eventuale adozione in via definitiva di tali misure. (f.m.)

* * *

COSE NOSTRE

NUOVE DALLO STUDIO

IL FOLGORANTE ESORDIO DEI CALCIATORI DELLO STUDIO.

E' scattata l'edizione 2005/2006 de "La Legge nel Pallone", il torneo di calcio a sette che oppone una ventina tra i più importanti studi legali del Paese.

Dopo tre giornate la squadra dello studio guida la classifica a punteggio pieno avendo triturato nell'ordine Jonesday (7-4), Lovells (7-2), e Pederoli (reduce anch'essa da due successi consecutivi) addirittura per 13 a 2.

Entusiasmo alle stelle grazie anche al contributo delle nuove leve di quest'anno.

Mentre il "vecchio" Ponso continua a segnare carterve di goal, sono stati i nuovi Restuccia, Troianiello, Grassini, Menegazzoli e Lucchini a immettere nuova linfa nel già solido tronco dello squadrone in maglia granata.

THE EUROPEAN LEGAL ALLIANCE

Come preannunciato, da metà ottobre è on-line il sito rinnovato di The European Legal Alliance, disponibile ai due indirizzi www.europeanlegalalliance.com e www.thealliancelaw.com.

Il nuovo sito, oltre a delineare un quadro esaustivo dei principali servizi legali che l'Alliance è in grado di fornire sul territorio europeo, delle aree di attività in cui è specializzata nonché dei professionisti che più attivamente vi collaborano, è e sarà sempre di più in futuro, uno spazio di comunicazione e pubblicazione di contributi sulle attività dei vari studi attraverso la finestra *publications/news*. Infatti, l'obiettivo prefisso nella realizzazione di questo sito è proprio il mantenimento di un continuo aggiornamento delle informazioni ed il miglioramento delle possibilità di comunicazione con la clientela.

Il 13 e il 14 ottobre, lo Studio francese Dubarry Le Douarin Veil ha ospitato a Parigi la riunione del Comitato Esecutivo di European Legal Alliance per discutere, come di consueto, le linee strategiche dell'Alliance. In rappresentanza del nostro Studio hanno partecipato, come di consueto, Marco Pesenti e Christian Faggella.

Il 30 settembre Marco Pesenti ha partecipato a Londra alla XXVII conferenza annuale di Banking and Industry, della Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito, dal titolo: "Direct Foreign Investment: Italy and UK", che ha visto riuniti per l'occasione numerosi rappresentanti di banche internazionali e del mondo legale e industriale, italiano e britannico.

CONVEGNI

"Novità recenti e in preparazione della legislazione concorsuale" - Milano, 12 novembre 2005, organizzato da S.I.S.CO..

Partecipazione di:
Daniela Calvano (d.calvano@lascalaw.com);
Monica Biella (m.biella@lascalaw.com);
Simone Bertolotti (s.bertolotti@lascalaw.com);
Flora Schiavenato (f.schiavenato@lascalaw.com).

"Linee guida della riforma fallimentare - Vicenza", - Vicenza, 11 novembre 2005, organizzato dall'ordine degli avvocati di Vicenza.

Partecipazione:
Paola Strada (p.strada@lascalaw.com);
Pier Luigi Ponso (p.ponso@lascalaw.com).

"Cina: investire e commerciare in sicurezza" - Milano, 25 ottobre 2005, organizzato da Club degli Addetti Commerciali in Italia e Pannoe Law Group (PLG).

Partecipazione di:
Weiwei Luo (w.luo@lascalaw.com).

"La riforma del diritto societario: dati statistici ed esperienze applicative" - Milano, 25 ottobre 2005, organizzato dalla Camera di Commercio di Milano.

Partecipazione di:
Valentina Zanelli (v.zanelli@lascalaw.com);
Danilo Restuccia (d.restuccia@lascalaw.com);
Claudia Casagrande (c.casagrande@lascalaw.com)

"I fallimenti immobiliari tra riforma generale del diritto concorsuale e legislazioni speciali" - Piacenza, 12 ottobre 2005, organizzato da Confedilizia.

Partecipazione di:
Isabella Rago (i.rago@lascalaw.com);
Flora Schiavenato (f.schiavenato@lascalaw.com).

"Marchi e design. Una opportunità per il settore orafa ed argentiero"- Vicenza, 27 settembre 2005, organizzato dalla CNA.

Partecipazione di:
Giacomo Rigoni (g.rigoni@lascalaw.com).

"La banca di fronte alla crisi d'impresa: soluzioni giudiziali e stragiudiziali" - 14 ottobre 2005, organizzato da AEDBF.

Partecipazione di:
Monica Biella (m.biella@lascalaw.com);
Flora Schiavenato (f.schiavenato@lascalaw.com).

"Corso di aggiornamento sulle modifiche al processo civile" - Milano, 10 ottobre 2005, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano.

Partecipazione di:
Silvia Folcini (s.folcini@lascalaw.com);
Isabella Rago (i.rago@lascalaw.com);
Diego Tresoldi (d.tresoldi@lascalaw.com).

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 7 novembre 2005:

Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2005;
Banche e Banchieri, n. 4/2004;
Contratto e Impresa, n. 1/2005;
Contratto e Impresa/Europa, n. 1/2005;
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 2/2005;
Diritto dell'Informazione dell'Informatica, n. 2/2005;
Diritto e Giustizia (supplemento), n. 6/2005;
Diritto e Pratica delle Società, n. 24/2005;
Famiglia e Diritto, n. 1/2005;
Giurisprudenza Commerciale, n. 2/2005;
Giurisprudenza di Merito, n. 9/2005;
Giurisprudenza Milanese, n. 12/2004;
Giustizia a Milano, n. 6/2005;
Giustizia Civile, n. 6/2005;
Guida al Diritto, n. 41/2005;
I Contratti, n. 10/2005;
Il Corriere Giuridico, n. 9/2005;
Il Diritto Fallimentare, n. 6/2005;
Il Diritto Industriale, n. 4/2005;
Il Fallimento, n. 8/2005;
Il Foro Italiano, n. 9/2005;
Il Massimario del Foro Italiano, n. 4/2005;
Int'l Lis, n. 4/2004;
Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 4/2005;
Rivista dell'Esecuzione Forzata, n. 2/2005;
Rivista delle Società, n. 5/2004.
Rivista di Diritto Industriale, n. 3/2005;

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal

Massimario del Foro Italiano.

Questo numero è aggiornato alla **sentenza n. 15129 del 18 luglio 2005** (n. 4/2005 - fasc. n. 7-8).

Tutti i numeri di Iusletter, dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000), sono disponibili in formato elettronico sul sito **www.lascalaw.com**

Questo numero è stato chiuso il giorno 14 novembre 2005.

IUSLETTER

E' una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

E' di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA
CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI
& ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/43925.1 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com

ROMA 00187, Via Lazio, 6 - TEL. 06/42019194 - FAX 06/4744084 - roma@lascalaw.com

TORINO 10143, Corso Francia, 25 - TEL. 011/4340782- FAX 011/4344737 - torino@lascalaw.com

VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com

PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com

VERONA 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 04/8008182 - FAX 045/8008484 - verona@lascalaw.com

MANTOVA 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/222626 - FAX 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

Direttore Responsabile

Giuseppe La Scala

Redattore Capo

Luciana Cipolla

Comitato di Redazione

Simona Daminelli (coordinamento)

Mara Beretta (editing)

Vittorio Accarino

Paolo Antonucci

Simone Bertolotti

Monica Biella

Claudia Casagrande

Laura Garbati

Massimo Lattuada

Luigi Menegazzoli

Federico Morelli

Isabella Rago

Flora Schiavenato

Raffaella Tavacca

Enrico Troianiello

Valentina Zanelli

Segreteria di Redazione

Cristiana Cianfagna

Viene distribuita gratuitamente

ai clienti dello studio a cura di
Cristiana Cianfagna (c.cianfagna@lascalaw.com)
alla quale ci si può rivolgere
per riceverla (anche via e-mail) e
per ottenere copia di tutto il materiale citato.